Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1906 — ROMA — Venerdì, 3 agosto — Numero 181

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

	anno	semestre	trimestre
in Roma, presso l'Amministrazione	L. 32	L. 17	L. 9
» a domicilio e nel Regno	» 36	» 19	» 10
Per gli Stati dell'Unione postale	» 80	» 41	» 22

Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

Parte Ufficiale

LEGGI E DECRETI

Il numero 388 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli ufficiali dello stato maggiore generale del grado di guardiamarina, compiuti trenta mesi di grado, saranno promossi sottotenenti di vascello, previo l'accertamento della idoneità.

Art. 2.

Il numero dei sottotenenti di vascello e dei guardiamarina è stabilito complessivamente in n. 335.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 15 luglio 1906.

VITTORIO EMANUELE.

C. Mirabello.

Visto, *Il guardasigilli:* Gallo.

Il numero 389 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue

Articolo unico.

All'art. 87 del testo unico della legge sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, sono aggiunti i seguenti comma:

« Però agli ufficiali che durante la posizione ausiliaria siano stati richiamati in servizio temporaneo, per un periodo di tempo superiore ai sei mesi, passando a riposo, la liquidazione della loro pensione definitiva verrà

fatta con le norme dei precedenti articoli 85 e 86 e sulla media degli assegni e della pensione provvisoria complessivamente goduti durante il richiamo.

« Ai tenenti verrà altresì concesso il quinquennio di favore stabilito dal secondo capoverso dell'art. 6 della legge 3 luglio 1904, n. 302 ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 19 luglio 1906.

VITTORIO EMANUELE.

A. MAJORANA.

Visto, *Il guardasigilli:* GALLO.

Il numero 390 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

Provvedimenti a favore dei Comuni e delle Provincie

CAPO I.

Riparazioni e ricostruzioni di opere pubbliche comunali e provinciali.

Art. 1.

È autorizzata la spesa di L. 3,000,000 da inscriversi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1905-906, allo scopo di provvedere ai lavori di sgombro e riattamento delle strade interne ed esterne, nonchè alla ricostruzione dei fabbricati di proprietà dei Comuni danneggiati in dipendenza dell'eruzione del Vesuvio.

Con tale somma il Governo del Re rimborserà ai Comuni indicati nella tabella *A*, annessa alla presente legge, l'intera spesa sostenuta e regolarmente accertata, e concederà sussidi in ragione del 75 per cento della spesa stessa ai Comuni compresi nella tabella *B*, e del 60 per cento a quelli della tabella *C*.

Art. 2.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui di favore:

a) ai Comuni compresi nella tabella *D* annessa alla presente legge, allo scopo di procurar loro i mezzi per reintegrare le spese sostenute e provvedere a quelle da sostenere per lo sgombro delle strade e per la riparazione dei danni causati ai fabbricati di loro proprietà in dipendenza dell'eruzione del Vesuvio;

b) agli Istituti di beneficenza che esistono ed erogano la loro beneficenza nei Comuni compresi nelle tabelle *A*, *B*, *C*, *D*, allo scopo di reintegrare le spese sostenute e provvedere a quelle da sostenere per la riparazione dei danni causati ai fabbricati di loro proprietà in dipendenza dell'eruzione del Vesuvio, e per supplire alle eventuali deficienze dei loro bilanci del corrente esercizio nella parte relativa alla erogazione dei fondi di beneficenza.

Questi mutui saranno ammortizzabili in cinquanta anni, e le loro annualità, comprensive degli interessi e dell'ammortamento, saranno a carico dello Stato per i soli primi due anni.

La spesa a carico dello Stato, sarà inscritta nella parte straordinaria del bilancio del Ministero del tesoro per gli esercizi 1906-907 e 1907-908.

L'ammontare complessivo dei mutui considerati nel presente articolo non potrà superare la somma di lire 1,500,000.

Art. 3.

È autorizzata la spesa di L. 1,300,000 da inscriversi nella parte straordinaria del bilancio 1905-906 del Ministero dei lavori pubblici, per la concessione di sussidi alle provincie di Avellino, Caserta e Napoli in rimborso della spesa strettamente necessaria per lo sgombro ed il riattamento delle strade provinciali, e per la riparazione dei danni verificatisi ai fabbricati di loro proprietà in dipendenza dell'eruzione del Vesuvio.

Art. 4.

Fino alla concorrenza della somma che resta a carico dei Comuni compresi nelle tabelle *B*, *C* e delle provincie di Avellino, Caserta e Napoli per gli scopi di cui ai precedenti articoli 1 e 3, la Cassa depositi e prestiti è inoltre autorizzata ad accordare agli enti stessi, mutui di favore ammortizzabili in 50 anni.

Art. 5.

La Cassa di depositi e prestiti è inoltre autorizzata ad accordare ai comuni di Ottaiano, San Giuseppe Vesuviano, Boscotrecase, Somma Vesuviana e San Gennaro di Palma mutui di favore per la provvista di acqua potabile.

Tali mutui saranno ammortizzabili in cinquant'anni e le relative annualità, comprensive degli interessi e degli ammortamenti, per metà andranno a carico dello Stato e per metà a carico degli enti mutuatari.

L'ammontare complessivo dei mutui considerati nel presente articolo non potrà superare la somma di L. 800,000.

Per la spesa relativa a carico dello Stato si faranno le occorrenti inscrizioni nel bilancio del Ministero dell'interno.

Le opere di cui sopra dovranno essere compiute nel periodo di 5 anni dalla pubblicazione della presente legge e saranno collaudate secondo le norme stabilite

dalla legge 20 marzo 1865, n. 2248, sulle opere pubbliche.

Art. 6.

È autorizzata la spesa di L. 150,000 da inscriversi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero di grazia, giustizia e culti dell'esercizio 1905-906, per le riparazioni delle chiese parrocchiali danneggiate dall'eruzione del Vesuvio.

Con tale somma saranno corrisposti i sussidi ai Comuni tenuti a provvedervi, nella stessa proporzione indicata nell'art. 1 della presente legge, qualora però altre persone od enti non vi siano obbligati in precedenza.

Art. 7.

La concessione dei sussidi di cui agli articoli 1, 3 e 6 della presente legge verrà accordata dal competente Ministero dietro domanda dell'ente da sussidiare.

Tale domanda dovrà esser corredata:

1° da una relazione dell'ufficio del genio civile che attesti la necessità dei lavori proposti;

2° da una regolare perizia dei lavori eseguiti o da eseguire, munita del visto del predetto ufficio del genio civile.

Si farà poi luogo al pagamento dei sussidi stessi dietro domanda dell'ente interessato, corredata:

a) da un regolare rendiconto;

b) da un certificato dell'ufficio del genio civile, che attesti la completa esecuzione dei lavori, e ne accerti l'ammontare.

Su tali sussidi sarà trattenuta e rimborsata al Comitato centrale di soccorso, istituito con decreto Ministeriale 12 aprile 1906, la quota da esso eventualmente anticipata per i lavori stessi.

A tal fine il Comitato suddetto comunicherà al Governo del Re l'elenco delle quote da esso anticipate alle Amministrazioni comunali e provinciali.

Ove le somme anticipate dal Comitato per le spese di cui all'art. 1 della presente legge superino la quota di rimborso stabilita nel 2° comma dello stesso articolo, l'eccedenza rimarrà a beneficio dei Comuni sovvenuti.

Art. 8.

Per i prestiti di cui agli articoli 2, 4 e 5 della presente legge non è applicabile il limite del primo comma dell'art. 163 della legge comunale e provinciale, testo unico approvato con R. decreto 4 maggio 1898, n. 164.

Agli stessi prestiti sono applicabili, per quanto del caso, le disposizioni contenute negli articoli 10 e 11 della legge 7 luglio 1901, n. 341.

Art. 9.

È approvato l'unito schema di contratto stipulato tra il maggior generale signor Gustavo Durelli, in rappresentanza del Comitato centrale di soccorso, e il signor Giuseppe Perrone-Paladini, in data 16 giugno 1906, col quale viene provveduto alla costruzione di casette per pronto ricovero della popolazione di Ottaiano, rimasta senza tetto, ed è autorizzata la relativa spesa di lire 700,000 da inscriversi nella parte straordinaria del bilancio 1905-906 del Ministero degli interni.

Le case saranno cedute in proprietà alla locale Congregazione di carità, con obbligo di concederle alle famiglie più povere del Comune con fitti modicissimi.

Le concessioni in fitto si faranno per sorteggio tra la popolazione povera nei modi che verranno indicati dal regolamento.

CAPO II.

Mezzi per provvedere ai bisogni finanziari dei Comuni danneggiati.

Art. 10.

Le sovrimposte comunali comprese nelle esenzioni temporanee di cui al 3°, 4°, 5° e 6° comma del seguente art. 28 saranno rimborsate agli enti creditori dal tesoro dello Stato.

Le sovrimposte provinciali comprese nelle eccezioni temporanee come sopra saranno rimborsate alle provincie dal tesoro dello Stato soltanto per l'anno in corso.

Sulle quote di sovrimposta da rimborsare al Comuni, lo Stato, dietro richiesta degli interessati, potrà accordare anticipazioni provvisorie.

La commisurazione e la ripartizione delle sovrimposte provinciali e comunali continueranno ad essere fatte in base al contingente attuale dell'imposta senza riguardo alle predette esenzioni nè alle riduzioni di estimo.

Art. 11.

È autorizzata la spesa di L. 225,000, da iscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, ripartita negli esercizi 1905-906, 1906-907 e 1907-908, nella misura rispettivamente di L. 100,000, L. 75,000 e L. 50,000 allo scopo di provvedere alle deficienze dei bilanci ed esclusivamente per assicurare il normale funzionamento dei servizi nei comuni di Ottaiano, San Giuseppe Vesuviano, San Gennaro di Palma, Somma, Nola per la frazione Piazzolla-Cinquevie, e Boscotrecase per il rione Oratorio.

Con tali somme il Ministero dell'interno, su proposta delle rispettive Giunte provinciali amministrative, concederà sussidi in proporzione ai danni subiti ed alle entrate venute a mancare ai detti Comuni in causa ed anche in conseguenza dell'eruzione del Vesuvio. Anche su queste somme saranno prelevate e rimborsate le anticipazioni a tale scopo fatte dal Comitato centrale di soccorso.

È autorizzata la Cassa dei depositi e prestiti a concedere ai Comuni compresi nelle tabelle *A*, *B*, *C*, mutui di favore ammortizzabili in 50 anni, senza alcun contributo da parte dello Stato, per ripianare le deficienze

provenienti da mancata esazione delle tasse comunali iscritte nei bilanci del corrente anno 1906.

Art. 12.

Il Governo del Re è autorizzato ad assumere a mezzo dei Regi commissari, invece dei Consigli comunali, la gestione straordinaria dei Comuni di Ottaiano, San Giuseppe Vesuviano, Somma e San Gennaro di Palma.

Lo scioglimento dei Consigli sarà fatto con decreto Reale e la durata di esso potrà essere prorogata di sei in sei mesi fino a tre anni.

Art. 13.

I commissari straordinari nominati in virtù della presente legge, oltre alle ordinarie attribuzioni di cui all'art. 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 4 maggio 1898, n. 164, potranno in linea d'urgenza assumere tutti i poteri del Consiglio comunale, col parere consultivo di una Commissione di sei membri nominati dal prefetto della Provincia fra gli elettori del Comune. In tal caso le loro deliberazioni dovranno riportare l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa per produrre tutti gli effetti di legge.

Le indennità spettanti ai commissari suddetti saranno a carico dello Stato.

TITOLO II.

CAPO UNICO.

Provvedimenti per le opere di bonifica, per la sistemazione dei torrenti e per altre opere di proprietà dello Stato.

Art. 14.

È autorizzata la spesa straordinaria di L. 5,900,000 per riparare i danni prodotti dall'eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906 e dalle susseguenti alluvioni, nonchè per provvedere alle conseguenti sistemazioni idrauliche e forestali delle opere di bonifica inscritte ai numeri 7 ed 8 della tabella *1* annessa al testo unico approvato con Regio decreto 22 marzo 1905, n. 195.

Art. 15.

È pure autorizzata la spesa straordinaria di L.2,000,000 per riparazione ai danni e conseguente sistemazione idraulica e forestale dei corsi d'acqua e loro bacini discendenti dalla falda meridionale del Vesuvio compresa fra i torrenti Farina e Campitelli.

Art. 16.

Le opere di riparazione e sistemazione stabilite nei due precedenti articoli saranno eseguite a totale spesa dello Stato.

Art. 17.

Le somme da stanziare in bilancio agli effetti degli articoli 14 e 15 della presente legge saranno inscritte nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici nel periodo finanziario dal 1905-906 al 1911-912 secondo le tabelle *E* e *F* annesse alla presente legge.

Qualora l'urgenza dell'esecuzione delle opere imponesse una variazione negli stanziamenti di cui nelle tabelle predette, il Governo del Re è in facoltà di provvedervi nel limite del complessivo fondo autorizzato mediante le somme disponibili in competenze e residui delle bonifiche dipendenti dalle leggi 22 marzo 1900, n. 195, e 7 luglio 1902, n. 333.

Le somme in tal guisa prelevate verranno reintegrate a mano a mano che maturano gli stanziamenti, di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 18.

Alla manutenzione delle opere che saranno eseguite in base all'art. 15 della presente legge nella falda meridionale del Vesuvio provvederà lo Stato per i primi due anni e successivamente il Consorzio degli interessati da costituirsi ad iniziativa del prefetto della Provincia in analogia a quanto è prescritto dall'art. 38 del testo unico approvato con R. decreto 25 luglio 1904, n. 523.

Art. 19.

All'esecuzione delle opere contemplate degli articoli 14 e 15 della presente legge, provvederà il Ministero dei lavori pubblici, d'accordo con quello d'agricoltura, industria e commercio per la parte riguardante le opere di rinsaldamento della zona montana.

Art. 20.

Con decreto Reale sarà stabilito il perimetro della zona da sottoporre a vincolo forestale nei monti di Somma e Vesuvio.

Detto perimetro sarà fissato sulle carte dell'Istituto geografico militare nella scala da 1 a 10,000 e diverrà esecutivo quindici giorni dopo la sua pubblicazione nei Comuni compresi nel perimetro stesso.

I terreni in esso compresi che non siano sottoposti al vincolo forestale, giusta la legge 20 giugno 1877, rimangono vincolati per gli effetti della presente legge, e potranno essere sottoposti a speciali norme da stabilirsi dal regolamento.

Art. 21.

Qualora in seguito all'applicazione dell'articolo precedente derivasse diminuzione di reddito ad un terreno sottoposto o da sottoporsi al vincolo forestale, il proprietario avrà diritto ad un'idennità, che in caso di contestazione sarà stabilita inappellabilmente da tre arbitri nominati:

uno dal prefetto della Provincia;

uno dal proprietario interessato;

ed uno dal presidente del tribunale nella cui

giurisdizione ricade il terreno da sottoporre a vincolo.

Art. 22.

In deroga di ogni disposizione contraria ed esclusivamente per le opere da eseguirsi dallo Stato in virtù dei precedenti articoli 14 e 15, è data facoltà all'ispettore superiore del genio civile per il XIII compartimento di approvare i relativi progetti e di disporne la esecuzione, quando il loro importo non superi le L. 200,000 e sia compreso nei fondi stanziati in bilancio.

L'ispettore suddetto potrà pure autorizzare l'esecuzione dei lavori stessi in economia o per cottimi fiduciari senza la formalità di cui all'art. 68 del regolamento approvato con R. decreto 25 marzo 1895, n. 350.

Art. 23.

È autorizzata la spesa di L. 50,000 da inscriversi nella parte straordinaria del bilancio 1905-906 del Ministero della pubblica istruzione per riparare ai danni arrecati dall'eruzione all'Osservatorio vesuviano e per provviste di materiale scientifico.

TITOLO III.

Provvedimenti a favore dei privati

—

Capo I.

Sgravi tributari.

Art. 24.

Sono convertiti in legge i Reali decreti 19 aprile 1906, n. 140, 25 aprile 1906, n. 214, e 14 giugno 1906 (allegati 1°, 2° e 3°) concernenti la sospensione della riscossione della 2ª e 3ª rata 1906 delle imposte erariali sui terreni, sui fabbricati e sulla ricchezza mobile in alcuni comuni delle provincie di Napoli, Caserta e Salerno danneggiati dalla eruzione del Vesuvio e la sospensione delle medesime rate delle imposte erariali sui terreni in altri comuni delle provincie di Napoli, Salerno ed Avellino, pure danneggiate dall'eruzione predetta.

La detta sospensione nei limiti e per i Comuni indicati nel R. decreto 14 giugno 1906 continuerà ad aver vigore eccetto che per l'imposta di ricchezza mobile, per le successive rate dell'anno in corso e fino a quando verranno attuati in ciascun Comune i definitivi provvedimenti di sgravio disposti dalla presente legge.

Le Provincie ed i Comuni, in conformità della sospensione accordata per la quota erariale, sono autorizzati a consentire la sospensione delle relative sovrimposte sui terreni e sui fabbricati.

Art. 25.

Le quote di sovrimposta sospese e vincolate alla Cassa depositi e prestiti e alla sezione autonoma di credito comunale e provinciale a garanzia di mutui, saranno, col carico dei relativi interessi, pagate direttamente dal tesoro dello Stato con le somme dovute ai comuni e alle provincie danneggiate ai termini dell'art. 10 della presente legge, e dal Ministero dell'interno coi sussidi di cui al successivo art. 11.

In difetto delle anzidette somme, le quote di sovrimposta dovute a garanzia di mutui ai predetti istituti, saranno per la loro rimanenza, col carico dei relativi interessi, ripartite in non più di 48 rate bimestrali, a cominciare dal 1907.

Art. 26.

Pei fabbricati urbani dei comuni danneggiati delle provincie di Caserta e Napoli, rovinati in tutto o in parte per effetto della eruzione del Vesuvio e per quelli divenuti in tutto o nella massima parte inabitabili o inservibili per necessità di straordinarie riparazioni, la sospensione di cui all'articolo precedente si convertirà in sgravio definitivo dal giorno della distribuzione totale o parziale o della inabitabilità o inservibilità delle costruzioni.

A favore dei proprietari dei fabbricati urbani non distrutti nè resi inabitabili o inservibili, ma che hanno subita una diminuzione nel valore locativo in causa dell'eruzione, verrà eseguita d'ufficio la revisione parziale del reddito per qualunque diminuzione e con effetto dall'epoca suindicata.

Per i procedimenti relativi agli sgravi e alle revisioni straordinarie si applicheranno le rispettive disposizioni vigenti in materia.

Art. 27.

Per gli edifici che saranno ricostruiti o straordinariamente riparati, a causa dei danni di cui al primo comma dell'art. 26 nei comuni danneggiati delle provincie di Caserta e Napoli, l'imposta comincierà a decorrere dopo cinque anni dal giorno in cui il fabbricato sarà divenuto atto all'uso o all'abitazione.

Parimente, per i fabbricati per i quali, in relazione ai danni di cui al secondo comma dell'articolo stesso si è fatto luogo alla revisione parziale in diminuzione, non si potrà procedere a revisione parziale in aumento se non nel quinto anno successivo a quello in cui ebbe luogo la riduzione del reddito.

Art. 28.

Agli effetti dei provvedimenti concernenti l'imposta sui terreni, i territori danneggiati verranno divisi in cinque categorie a seconda della diversa entità dei danni. Apparterranno alla prima i terreni per i quali risulterà la perdita totale o nella massima parte del-

l'attività produttiva, anche in via temporanea, per causa della eruzione del Vesuvio, e per essi sarà concesso il discarico del relativo estimo dal catasto, con effetto dall'epoca del disastro, ai termini dell'art. 24 del vigente testo unico sulla conservazione dei catasti del 4 luglio 1897, n. 276.

Qualora però tali terreni riacquistassero totalmente o parzialmente la perduta attività produttiva, l' estimo verrà ripristinato in tutto o in parte, ma la imposta prediale erariale e le sovrimposte relative non potranno esigersi se non dopo il quinto anno successivo a quello del verificatosi evento.

Nella seconda categoria verranno inclusi i terreni per i quali occorrono almeno tre anni, oltre l'anno in corso, per essere posti in istato di normale coltivazione. Essi saranno esenti dall'imposta prediale erariale e dalle relative sovrimposte a partire dalla seconda rata 1906 fino a tutto il 1909. Se però questi terreni alla fine del 1909 non si troveranno ancora in istato di normale coltivazione, saranno, secondo i casi, ammessi ad ulteriore esenzione.

Nella terza categoria saranno classificati i terreni per i quali sono sufficienti due anni, oltre l' anno in corso, per essere posti in istato di normale coltivazione. Essi godranno della esenzione della imposta prediale erariale e relative sovrimposte a partire dalla seconda rata del 1906 fino a tutto il 1908.

Alla quarta categoria apparterranno i terreni per i quali è sufficiente un anno, oltre quello in corso, per essere posti in istato di normale coltivazione. Essi godranno della esenzione della imposta prediale erariale e relative sovrimposte a partire dalla seconda rata 1906 a tutto il 1907.

Alla quinta categoria apparterranno i terreni per i quali è sufficiente l' anno in corso per essere posti in istato di normale coltivazione o che hanno perduto per effetto della eruzione del Vesuvio non meno di un terzo del prodotto dell'anno 1906 per ogni singolo fondo. Questi terreni saranno esenti dalla imposta erariale suddetta e relative sovrimposte per tutto il 1906.

Nel periodo in cui dura l'esenzione dall'imposta si procederà alla revisione degli estimi per i terreni della 2ª, 3ª, 4ª e 5ª categoria, i quali abbiano perduta in parte la loro attività produttiva, e ciò tanto nei riguardi del vigente catasto, quanto del nuovo ordinato con la legge del 1° marzo 1886, n. 3682 (serie 3ª).

Art. 29.

Il Governo, all'infuori delle norme ordinarie fissate dal R. decreto 10 giugno 1817, dalla legge 4 luglio 1897, n. 276, e regolamento relativo della stessa data n. 277, e della legge 1° marzo 1886, n. 3682, sulla perequazione fondiaria e regolamento relativo 26 gennaio 1905, n. 65, provvederà d'ufficio ed a spese dello Stato a quanto occorre per la esecuzione del precedente articolo, nel termine non maggiore di tre mesi dalla data della presente legge.

Gli sgravi e le riduzioni concesse, sia per la imposta fabbricati, sia per l'imposta terreni verranno portati a notizia degli interessati mercè notificazioni individuali e pubblicazione all'albo pretorio comunale di un elenco, contenente, per ciascun comune, il nome dei contribuenti e lo ammontare degli sgravi loro concessi.

Contro l'operato dell'Amministrazione catastale competeranno i reclami a norma di legge.

Dalla data di pubblicazione del suddetto elenco cesserà di aver luogo nel comune la sospensione di cui al secondo comma dell'art. 24.

Art. 30.

L'importo delle quote erariali sgravate per effetto delle disposizioni contenute nei commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 28 non sarà reimposto, ma andrà in diminuzione del contingente.

Art. 31.

Per le case rurali che furono distrutte o rese inservibili per causa della eruzione del Vesuvio e che siano inscritte in catasto con un estimo proprio, verrà concesso d'ufficio lo sgravio della corrispondente imposta dall'epoca dell'infortunio.

Art. 32.

Nella ipotesi di terreni che abbiano parzialmente perduta l'attività produttiva e nell'altra contemplata nell'ultimo comma dell'art. 28 lo sgravio non sarà concesso se non a condizione che il proprietario del fondo dato in affitto provi di avere, a sua volta, consentito all'affittuario o al colono una corrispondente proporzionale riduzione del canone, siavi o no tenuto per patto contrattuale o per legge.

Art. 33.

Ai contribuenti privati per redditi incerti e variabili di ricchezza mobile di categoria *B* e *C* nei Comuni danneggiati dalla eruzione del Vesuvio, che verranno indicati con decreto Reale, è accordato il diritto di chiedere, entro un mese dalla data della pubblicazione del decreto stesso, una revisione straordinaria del loro reddito agli effetti dello sgravio per l'imposta del 1906 senza pregiudizio di quella ordinaria che già avessero domandata.

Art. 34.

Le quote d'imposta e sovrimposta sospese e non comprese negli sgravi definitivi, verranno ripartite in diciotto rate uguali, che andranno a scadere con quelle ordinarie degli anni 1907-908-909.

Art. 35.

Le disposizioni degli articoli 27, 28, 29, 30, 31 e 32

si applicheranno nei Comuni indicati nelle tabelle *A*, *B*, *C* e *D* annesse alla presente legge.

Art. 36.

È accordata l'esenzione dal pagamento dei dazi doganali relativi agli oggetti ammessi dal Governo del Re alla introduzione nello Stato a daziato sospeso, stati inviati dall'estero in dono al Comitato centrale di soccorso dei danneggiati dalla eruzione del Vesuvio.

CAPO II.

Prestiti e mutui di favore.

Art. 37.

La Cassa di risparmio del Banco di Napoli, le altre Casse di risparmio ordinarie, gli Istituti di credito fondiario e gli Istituti ordinari e cooperativi di credito, qualunque siano le disposizioni dei rispettivi statuti o delle leggi speciali ad essi applicabili, sono autorizzati:

1° ad accordare sovvenzioni ipotecarie per l'ammontare complessivo di lire otto milioni, allo scopo di rimettere nello stato di profittevole coltura i terreni danneggiati dall'eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906 nei Comuni delle provincie di Napoli, Caserta, Avellino e Salerno, indicati nelle tabelle *A*, *B*, *C*, annesse alla presente legge, purchè la spesa occorrente non superi la metà del valore che acquisteranno i fondi dopo compiuti i lavori di bonificamento;

2° ad accordare, fino alla concorrenza di lire due milioni, sovvenzioni ipotecarie per la ricostruzione e la riparazione dei fabbricati che nei Comuni delle Provincie suddette rimasero danneggiati in dipendenza della stessa eruzione.

Art. 38.

Le sovvenzioni ai possessori di terreni danneggiati avranno la durata massima di anni 30.

Le relative somme saranno somministrate in più rate, a cominciare dalla data del contratto e successivamente a misura che procederanno i lavori ai quali sono destinato, con le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Dal giorno della prima somministrazione e per cinque anni, le sovvenzioni avranno la forma del conto corrente, e gl'interessi saranno a carico dello Stato. Trascorso il quinquennio, l'ammontare effettivo del credito degli Istituti sovventori rappresenterà l'ammontare dei mutui definitivi, i quali saranno rimborsati nel termine massimo di 25 anni, col sistema delle semestralità eguali, comprendenti l'interesse e la quota di ammortamento.

Art. 39.

Le sovvenzioni per la ricostruzione e le riparazioni dei fabbricati avranno la durata massima di anni 25.

Le relative somme saranno somministrate in più rate, a cominciare dalla data del contratto e successivamente a misura che progrediranno i lavori di ricostruzione o di riparazione con le cautele che saranno stabilite nel regolamento.

Dal giorno della prima somministrazione e per 5 anni le sovvenzioni avranno la forma del conto corrente e gli interessi sulle somme somministrate saranno a carico dello Stato. Trascorso il quinquennio, l'ammontare effettivo del credito degli Istituti sovventori rappresenterà l'ammontare dei mutui definitivi, i quali saranno rimborsati nel termine massimo di 20 anni col sistema delle semestralità eguali comprendenti l'interesse e la quota di ammortamento.

Art. 40.

La misura dell'interesse sulle sovvenzioni sarà del 4 per cento all'anno.

Gli interessi dovuti dallo Stato sulle sovvenzioni prima del periodo dell'ammortamento e le rate semestrali per l'ammortamento dei mutui, saranno pagate il 1° luglio ed il 1° gennaio di ciascun anno.

In caso di mancato pagamento delle quote di semestralità dovute dai mutuatari, decorrerà su queste l'interesse nella stessa misura stabilita per le sovvenzioni. Tale interesse sarà interamente a carico dei sovvenuti.

Art. 41.

Lo Stato concorrerà al pagamento delle semestralità per l'ammontare delle sovvenzioni sui terreni in ragione di una lira per ogni 100 lire dell'ammontare della sovvenzione concessa al danneggiato.

Per provvedere al pagamento degli interessi sui conti correnti relativi alle sovvenzioni suddette, di cui all'art. 38 della presente legge, e concorrere nella misura di cui sopra al pagamento delle semestralità di ammortamento delle sovvenzioni medesime, sarà inscritta nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio la somma di lire 320,000 per ciascuno degli esercizi 1906-907 e 1907-908, di L. 275,000 per l'esercizio 1908-909, di L. 225,000 per l'esercizio 1909-910, di L. 200,000 per l'esercizio 1910-911 e di L. 185,000 per venticinque anni dall'esercizio 1911-912 al 1935-936.

Art. 42.

Al pagamento delle semestralità per l'ammortamento delle sovvenzioni per la ricostruzione o la riparazione dei fabbricati danneggiati o distrutti, lo Stato concorrerà in ragione di una lira per ogni 100 lire dell'ammontare della sovvenzione concessa al danneggiato.

Per provvedere al pagamento degli interessi sui conti correnti relativi alle sovvenziovi suddette di cui all'articolo 39 della presente legge e concorrere nella misura di cui sopra al pagamento delle semestralità di ammortamento delle sovvenzioni medesime, sarà inscritta nella parte straordinaria dello stato di previ-

sione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio la somma annua di L. 80,000 per gli esercizi dal 1906-907 al 1910-911 e la somma annua di L. 55,000 per venti anni dall'esercizio 1911-912 al 1930-931.

Art. 43.

L'eventuale rimanenza degli stanziamenti di cui ai due articoli precedenti sarà destinata a rimborsare agli Istituti sovventori le perdite che potranno essere liquidate sulle sovvenzioni, con le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Art. 44.

Gli Istituti di cui all'art. 37 i quali siano disposti ad assumere le operazioni regolate dalla presente legge e s'impegnino a destinarvi una somma determinata, dovranno notificarlo al Ministero d'agricoltura, industria e commercio. Se le somme destinate agli Istituti suddetti supereranno 10 milioni di lire, la quota di concorso di ciascun Istituto sarà proporzionalmente ridotta.

Art. 45.

Gli Istituti sovventori dovranno formare un Consorzio autonomo per la concessione e l'amministrazione delle sovvenzioni con le norme che saranno stabilite da un regolamento speciale da approvarsi con decreto Reale promosso dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio.

La responsabilità degli Istituti facenti parte del Consorzio è limitata alla somma da ciascuno di essi conferita.

Un rappresentante del Ministero di agricoltura, industria e commercio farà parte del Consiglio d'amministrazione del Consorzio.

Il 10 per cento degli utili netti di ciascun esercizio sarà destinato alla formazione di un fondo di riserva. Il rimanente potrà essere distribuito agli Istituti sovventori in proporzione del capitale da ciascuno di essi *somministrato*.

Nella stessa proporzione saranno ripartite le eventuali perdite e sarà distribuito, dopo compiuta la liquidazione delle attività del Consorzio, l'eventuale avanzo del fondo di riserva.

La gestione del Consorzio sarà sottoposta alla vigilanza del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, il quale la eserciterà con le norme che saranno stabilite nel regolamento di concerto col Ministero del tesoro.

Art. 46.

Il Governo del Re mediante decreto Reale promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio dei ministri, può autorizzare il Consorzio degli istituti sovventori ad emettere cartelle fondiarie fino a completare la somma di L. 10,000,000 stabilita nell'art. 37, purchè gli istituti suddetti abbiano versato almeno 5 milioni.

Il decreto di autorizzazione stabilirà la misura dell'interesse delle cartelle fondiarie, il quale non potrà essere maggiore del 3.75 per cento.

Lo stesso decreto stabilirà le norme per la emissione e l'ammortamento delle cartelle.

Art. 47.

Possono fruire dei benefizi della presente legge i privati proprietari degli immobili danneggiati o distrutti e nei limiti dell'art. 58 gli usufruttuari, gli usuari e i creditori ipotecari; purchè nei modi da stabilirsi nel regolamento dimostrino di non poter altrimenti provvedere alle spese che sono necessarie per ripristinare la coltura dei terreni danneggiati o per ricostruire o riparare le case danneggiate o distrutte.

Le domande di sovvenzione saranno presentate nel tempo, nei modi e con i documenti che saranno indicati nel regolamento.

Art. 48.

I contratti relativi alle sovvenzioni di cui all'art. 37 dovranno essere stipulati entro sei mesi dalla data della concessione.

I lavori a cui sono destinate le sovvenzioni dovranno essere compiuti con la maggiore sollecitudine e nel termine che sarà stabilito nell'atto di concessione del mutuo.

Art. 49.

Quando non sia possibile la dimostrazione, a tenore del Codice civile, del legittimo possesso degli immobili danneggiati o distrutti, si seguiranno le norme stabilite negli articoli 1 e 2 della legge 19 giugno 1888, n. 5447 (serie 3a).

Art. 50.

Le inscrizioni ipotecarie che saranno prese a garanzia delle sovvenzioni di cui all'art. 37 avranno priorità sopra ogni altra iscrizione ipotecaria preesistente.

Ai creditori ipotecari la cui inscrizione verrà ad essere preceduta da quella stabilita a cautela delle sovvenzioni regolate dalla presente legge, dovrà essere dai proprietari modificata la domanda di sovvenzione, alla quale i creditori ipotecari avranno diritto di opporsi se la somma domandata eccedesse la spesa necessaria per rimettere nello stato di profittevole coltura i terreni, o per ricostruire o riparare le case.

Tale opposizione sarà risoluta secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Se i proprietari di terreni danneggiati o dei fabbricati danneggiati o distrutti non si curassero di provvedere alle opere occorrenti per rimettere a coltura i terreni o per ricostruire o riparare le case, il creditore ipotecario, l'usufruttuario o l'usuario, adempiute le formalità che saranno prescritte nel regolamento e fornita la dimostrazione richiesta nell'art. 47, potranno valersi delle disposizioni della presente legge per eseguirle nel loro interesse.

Art. 51.

Il contributo dello Stato consentito con la presente legge e tutte le sovvenzioni regolate dalla legge stessa sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

I contratti di sovvenzione di qualunque natura previsti dalla presente legge saranno soggetti alla tassa fissa di una lira.

Le ipoteche da inscriversi a garanzia dei mutui saranno esenti dalle tasse ipotecarie e dagli emolumenti ai conservatori delle ipoteche.

I ricorsi, i documenti, gli estratti catastali, i certificati ipotecari e tutti gli atti, anche di notificazione, che possono occorrere all'esecuzione della presente legge, anche per comprovare la proprietà, la libertà ed il valore degli immobili offerti in garanzia, saranno stesi su carta libera rilasciati e compiuti gratuitamente dai pubblici ufficiali.

Art. 52.

Le quote delle semestralità di ammortamento dovute dai sovvenuti sono riscosse dal Consorzio degli Istituti sovventori con le norme, con la procedura e con i previlegi fiscali stabiliti dalla vigente legge per la riscossione delle imposte dirette, ad eccezione della multa, alla quale è sostituito l'interesse di mora di cui all'art. 40.

Sono applicabili le disposizioni degli articoli 42, 44, 50 e 55 del testo unico della legge sul Credito fondiario, approvata con R. decreto 16 luglio 1895, n. 646.

Contro il mutuatario moroso si procede dietro richiesta del Consorzio, dall'esattore del Comune nel quale sono gli immobili.

TITOLO IV.

Disposizioni generali

Art. 53.

Le domande per il conseguimento di sussidio e mutui di cui nella presente legge dovranno essere presentate non più tardi del 1° marzo 1907.

Art. 54.

L'approvazione dei progetti delle opere contemplate nella presente legge sia che si eseguiscano dallo Stato, sia che in qualsiasi modo siano da questo sussidiate, equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

L'indennità dovuta ai proprietari degli immobili da espropriare sarà determinata nei modi indicati dallo art. 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 7897 (serie 3ª), per il risanamento della città di Napoli.

In caso di contestazione, le indennità e i danni dipendenti dall'esecuzione o dall'esercizio delle opere saranno valutati da un Collegio permanente di tre arbitri, che pronunzieranno come amichevoli compositori e senza formalità di procedura. Uno degli arbitri sarà nominato dal ministro dei lavori pubblici, uno dal presidente della Corte d'appello territoriale, ed uno dal Consiglio comunale di ciascuno dei Comuni dove saranno situati i beni da espropriare.

I due primi arbitri saranno membri fissi del Collegio, il terzo interverrà nelle singole riunioni in cui dovranno determinarsi indennità o danni relativi a beni situati nel Comune da cui è nominato. Oltre l'arbitro ordinario, ciascuna delle dette autorità nominerà un supplente.

I termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359 per la procedura delle espropriazioni potranno essere abbreviati con decreto prefettizio da pubblicarsi a termini di legge.

Art. 55.

Ai corsi d'acqua nei quali verranno eseguiti i lavori di cui agli articoli 14 e 15 della presente legge, sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 62 del testo unico di legge, decreto Reale 25 luglio 1904, n. 523, e per il servizio di piena sono ad essi applicabili norme analoghe a quelle stabilite dal regolamento approvato col R. decreto 7 marzo 1895, n. 86.

Art. 56.

La costruzione e la riparazione delle case contemplate nella presente legge dovrà essere fatta con l'osservanza delle norme tecniche e igieniche che saranno disposte dal regolamento.

Art. 57.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di L. 496,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1905-906, da destinarsi:

a) per L. 400,000 al pagamento delle spese sostenute dai corpi del R. esercito durante il periodo dell'eruzione del Vesuvio e delle successive alluvioni in servizio di pubblica sicurezza e pel periodo sino al 14 aprile nei servizi di pubblica assistenza;

b) per L. 96,000 alle spese per indennità speciali e soprassoldo ai funzionari di pubblica sicurezza ed agli agenti di forza pubblica nonchè ai funzionari dell'Amministrazione civile provvisti di stipendio non superiore alle L. 2500, destinati al mantenimento dell'ordine pubblico ed al servizio dei soccorsi durante il periodo dell'eruzione vesuviana.

La ripartizione di quest'ultima somma sarà fatta dal Ministero dell'interno.

Art. 58.

Ad integrazione dei fondi raccolti dalla beneficenza privata per i soccorsi alle popolazioni danneggiate dall'eruzione e dalle successive alluvioni è autorizzata la assegnazione di L. 600,000 da inscriversi in apposito capitolo della parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio 1905-906.

La suddetta assegnazione comprende:

a) le L. 500,000 già anticipate al Comitato centrale di soccorso;

b) e L. 100,000 da erogarsi in sussidi ai proprietari più bisognosi di fondi rustici e urbani distrutti dalle lave vulcaniche, in unione con le altre somme che il detto Comitato potrà destinare a tale scopo.

Art. 59.

Al conto consuntivo del bilancio per l'esercizio 1906-907 sarà allegato un conto generale dell'erogazione delle somme di cui all'articolo precedente e di quelle raccolte dalla pubblica e privata beneficenza a sollievo dei danneggiati dall'eruzione del Vesuvio e dalle successive alluvioni.

Art. 60.

Entro due mesi dalla data della presente legge sarà for-

mato un regolamento speciale per la esecuzione delle disposizioni comprese nel titolo III, cap. 2° della legge stessa relativa alle sovvenzioni ai danneggiati. Tale regolamento stabilirà le norme per la formazione del piano dei lavori e delle opere che debbono essere eseguite con l'importo delle sovvenzioni, e le cautele per assicurarne l'esecuzione.

Art. 61.

Con decreto Reale da emettersi su proposta dei ministri interessati nel suddetto termine di due mesi saranno emanate le norme per la esecuzione delle altre disposizioni della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 19 luglio 1906.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
GALLO.
MASSIMINI.
A. MAJORANA.
G. FUSINATO.
GIANTURCO.
F. COCCO-ORTU.

Visto, *Il guardasigilli :* GALLO.

ALLEGATI AL DISEGNO DI LEGGE.

Tabella *A*.

Provincia di Napoli e di Caserta: Boscotrecase — Ottaiano — San Giuseppe Vesuviano — San Gennaro di Palma — Somma Vesuviana — Nola limitatamente alla frazione Piazzolla Cinquevie — Saviano limitatamente alla frazione Piazzolla.

Tabella *B*.

Provincia di Caserta: Livori — Nola (esclusa la frazione Piazzella-Cinquevie) — Palma Campania — San Paolo Belsito — Saviano (esclusa la frazione Piazzolla) — San Sciosciano.

Provincia di Napoli: Pollena — Portici — Resina — San Sebastiano al Vesuvio — Torre del Greco — Cercola limitatamente alla frazione Massa di Somma.

Tabella *C*.

Provincia di Avellino: Avella — Baiano — Domicella — Lauro Marzano di Nola — Moschiano — Mugnano del Cardinale — Pago del Vallo — Quadrelle — Quindici — Sirignano — Sperone — Taurano

Provincia di Caserta: Brusciano — Camposano — Castel Cisterna — Carbonara di Nola — Casamarciano — Cicciano — Cimitile — Cumignano e Gallo — Mariglianella — Marigliano — Roccarainola — San Vitaliano — Striano — Tufino — Visciano.

Provincia di Napoli: Barra — Boscoreale — Casalnuovo — Cercola (esclusa la frazione Massa di Somma — Licignano — Poggiomarino — Pomigliano — Ponticelli — Sant' Anastasia — San Giorgio a Cremano — San Giovanni a Teduccio.

Provincia di Salerno: Sarno.

Tabella *D*.

Provincia di Caserta: Acerra.

Provincia di Napoli: Afragola — Arzano — Caivano — Calvizzano — Cardito — Casandrino — Casoria — Chiaiano — Crispano — Fratta Maggiore — Fratta Minore — Giugliano — Grumo Nevano — Marano — Melito — Mugnano di Napoli — Napoli — Pianura — Qualiano — San Pietro a Patierno — Sant'Antimo — Sant'Arpino — Secondigliano — Soccavo — Torre Annunziata — Villaricca.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno
GIOLITTI.
Il ministro di grazia giustizia e culti
GALLO.
Il ministro delle finanze
MASSIMINI.
Il ministro del tesoro
A. MAJORANA.
Il ministro della pubblica istruzione
G. FUSINATO.
Il ministro dei lavori pubblici
E. GIANTURCO.
Il ministro di agricoltura, industria e commercio
F. COCCO-ORTU.

Tabella E.

Ripartizione nei varii esercizi finanziari 1905-906 al 1911-912 della spesa occorrente per le bonifiche dei torrenti di Somma e Vesuvio e di Nola.

N. d'ordine	Oggetto della spesa	Ripartizione nei vari esercizi finanziari							Totale
		1905-906	1906-907	1907-908	1908-909	1909-910	1910-911	1911-912	
1	Bonifica dei torrenti di Somma e Vesuvio:								
	a) per la sistemazione idraulica	800000	600000	700000	600000	600000	500000	400000	4200000
	b) per la sistemazione forestale e per il consolidamento delle sponde	100000	100000	200000	200000	»	»	»	600000
2	Bonifica dei torrenti di Nola	200000	200000	200000	100000	»	»	»	700000
3	Per maggiori lavori imprevisti alle bonifiche suddette; per spese di personale, ecc. . . .	100000	100000	100000	100000	»	»	»	400000
	Totale	1200000	1000000	1200000	1000000	600000	500000	400000	5900000

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno
GIOLITTI.
Il ministro di grazia e giustizia e culti
GALLO.
Il ministro delle finanze
MASSIMINI.
Il ministro del tesoro
A. MAJORANA.

Il ministro della pubblica istruzione
G. FUSINATO.
Il ministro dei lavori pubblici
GIANTURCO.
Il ministro di agricoltura, industria a commercio
F. COCCO-ORTU.

Tabella F.

Ripartizione nei varii esercizi finanziari 1905-906 al 1911-912 della spesa occorrente per la sistemazione della falda meridionale del Vesuvio compresa fra gli alvei Farina e Campitelli.

N. d'ordine	Oggetto della spesa	Ripartizione nei varii esercizi finanziari							Totale
		1905-906	1906-907	1907-908	1908-909	1909-910	1910-911	1911-912	
1	Riparazione ai danni e conseguente sistemazione idraulica e forestale dei corsi di acqua situati nella falda meridionale del Vesuvio compresi fra gli alvei Farina e Campitelli	500000	500000	400000	200000	200000	100000	100000	2000000

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno
GIOLITTI.
Il ministro di grazia giustizia e culti
GALLO.
Il ministro delle finanze
MASSIMINI.
Il ministro del tesoro
A. MAJORANA.

Il ministro della pubblica istruzione
G. FUSINATO.
Il ministro dei lavori pubblici
GIANTURCO.
Il ministro di agricoltura, industria e commercio
F. COCCO-ORTU.

Allegato 1.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia

Visto il testo unico di legge 29 giugno 1902, n. 281, sulla riscossione delle imposte dirette;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 10 luglio 1902, n. 296, per l'esecuzione del detto testo unico;

Vista la legge 26 gennaio 1865, n. 2136, per l'applicazione dell'imposta sui fabbricati ed il relativo regolamento 24 agosto 1877, n. 4024, modificato dal R. decreto 3 agosto 1888, n. 5613;

Vista la legge 14 luglio 1864, n. 1831, pel conguaglio dell'imposta fondiaria;

Vista la legge 18 giugno 1905, n. 251;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In seguito ai danni arrecati dalla eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906, è sospesa la riscossione della 2ª rata 1906, delle imposte erariali sui terreni e sui fabbricati nei comuni seguenti:

Provincia di Napoli: Santa Anastasia, Pollena Trocchia, San Sebastiano al Vesuvio, Cercola, Somma Vesuviana, Torre del Greco, Boscotrecase, Boscoreale, Poggiomarino, Ottaiano, San Giuseppe Vesuviano, Torre Annunziata, Barra, Portici, Ponticelli, Resina, San Giorgio a Cremano, San Giovanni a Teduccio.

Provincia di Caserta: Acerra, Brusciano, Camposano, Carbonara di Nola, Casamarciano, Castello di Cisterna, Cicciano, Cimitile, Cumignano, Liveri, Marigliano, Mariglianella, Nola, Palma Campania, Roccarainola, San Gennaro di Palma, San Paolo Belsito, San Vitaliano, Saviano, Scisciano, Striano, Tufino, Visciano.

Provincia di Salerno: Sarno.

Art. 2.

È del pari sospesa la riscossione della imposta erariale sui terreni, nei seguenti Comuni:

Provincia di Avellino: Baiano, Avella, Mugnano del Cardinale, Quadrella, Sirignano, Sperone, Lauro, Domicella, Marzano, Moschiano, Pago del Vallo, Quindici, Taurano.

Provincia di Napoli: Napoli, Casoria, San Pietro a Patierno, Secondigliano, Arzano, Pomigliano d'Arco, Casalnuovo di Napoli, Licignano, Casandrino, Afragola, Mugnano di Napoli, Soccavo, Pianura, Caivano, Cardito, Crispano, Frattamaggiore, Grumo Nevano, Frattaminore, Sant'Antimo, Sant'Arpino, Giugliano in Campania, Quagliano, Villaricca, Calvizzano, Melito.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1906.

VITTORIO EMANUELE.

SONNINO.
SALANDRA.
LUZZATTI.

Visto, *Il guardasigilli:* E SACCHI.

Allegato 2.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia

Visto l'altro Nostro decreto 19 aprile 1906, da convertirsi in legge, riguardante la sospensione della seconda rata 1906 delle imposte erariali ai danneggiati dall'eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È autorizzata, a favore dei Comuni danneggiati dall'eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906, l'applicazione dell'art. 3 della legge 18 giugno 1905, n. 251, anche per la ripartizione della sovraimposta sui fabbricati, delegata in garanzia di mutui della Cassa depositi e prestiti e alla sezione autonoma di credito comunale e provinciale.

I ministri del tesoro e delle finanze sono autorizzati a designare, con decreti Ministeriali presi di concerto, a quali dei Comuni ch hanno ottenuto la sospensione dell'imposta erariale sui fabbricati, si possa applicare la disposizione suddetta.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 aprile 1906.

VITTORIO EMANUELE

SIDNEY SONNINO.
L. LUZZATTI.
A. SALANDRA.

Visto, *Il guardasigilli*: E. SACCHI.

Allegato 3.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia

Visto il testo unico di legge 29 giugno 1902, n. 281, sulla riscossione delle imposte dirette;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 10 luglio 1902, n. 296, per l'esecuzione del detto testo unico;

Vista la legge 26 gennaio 1865, n. 2136, per l'applicazione dell'imposta sui fabbricati ed il relativo regolamento 24 agosto 1877, n. 4020, modificato dal R. decreto 3 agosto 1888, n. 5613;

Vista la legge 14 luglio 1864, n. 1831, sul conguaglio dell'imposta fondiaria;

Vista la legge 18 giugno 1905, n. 251;

Visto il R. decreto 19 aprile 1906, n. 140;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In seguito ai danni arrecati dall'eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906 è sospesa la riscossione della terza rata 1906 delle imposte erariali sui terreni e sui fabbricati nei Comuni seguenti:

Provincia di Napoli: Santa Anastasia, Pollena, Trocchia, San Sebastiano al Vesuvio, Cercola, Somma Vesuviana, Torre del Greco, Boscotrecase, Poggiomarino, Ottaiano, San Giuseppe Vesuviano, Barra, Portici, Ponticelli, Resina, San Giorgio a Cremano, San Giovanni a Teduccio [illegible]ta: Acerra, Brusciano, Camposano, Carbonara di Nola, Casamarciano, Castello di Cisterna, Cicciano, Cimitile, Cumignano e Gallo di Nola, Livori, Marigliano, Mariglianella, Nola, Palma Campania, Roccarainola, San Gennaro di Palma, San Paolo Belsito, San Vitagliano, Saviano, Scisciano, Striano, Tufino, Visciano.

Art. 2.

È del pari sospesa la riscossione della terza rata 1906 dell'imposta erariale sui terreni nei seguenti comuni:

Provincia di Napoli: Napoli, Torre Annunziata, Boscoreale, Casalnuovo di Napoli, Pomigliano d'Arco, Licignano, Casoria, San Pietro a Patierno, Afragola, Arzano, Mugnano di Napoli, Soccavo, Pianura, Caivano, Cardito, Sant'Antimo, Sant'Arpino, Frattamaggiore, Grumo Nevano, Frattaminore, Melito, Secondigliano, Crispano, Casandrino, Giugliano in Campania, Qualiano, Villaricca, Calvizzano, Chiaiano e Marano.

Provincia di Avellino: Baiano, Avella, Mugnano del Cardinale, Quadrelle, Sirignano, Sperone, Lauro, Domicella, Marzano, Morchiano, Pago del Lago, Quindici, Taurano.

Provincia di Salerno: Sarno.

Art. 3.

È del pari sospesa la riscossione oltrechè della seconda anche della terza rata 1906 dell'imposta di ricchezza mobile nei comuni di San Giuseppe Vesuviano, Somma Vesuviana, ed Ottaiano della provincia di Napoli.

Art. 4.

I comuni e le provincie sopradetti, in conformità della sospensione accordata per la quota erariale, sono autorizzati a consentire dal loro canto la sospensione delle relative sovrimposte sui terreni e sui fabbricati.

Le quote di dette sovrimposte, se trovansi vincolate alla Cassa depositi e prestiti ed alla sezione di credito comunale e provinciale a garanzia di mutui, saranno ripartite col carico dei relativi interessi, in non più di 48 rate bimestrali uguali e pagate con quelle che andranno a scadere a cominciare dall'anno 1907.

Art. 5.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare le somme corrispondenti alle sovrimposte delle quali rimane sospesa la riscossione ai termini del presente decreto e dei precedenti del 19 e 25 aprile 1906, nn. 140 e 214, purchè ne venga garantita la restituzione col rilascio delle relative delegazioni.

Gli interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle dette anticipazioni faranno carico nel bilancio del Ministero del tesoro, nel quale sarà iscritto apposito capitolo nella parte straordinaria.

Per le anticipazioni di cui nel precedente articolo non occorre il parere del Consiglio permanente di amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, nè il decreto reale di autorizzazione, prescritto dalle norme che regolano la Cassa predetta.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento, per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1906.

VITTORIO EMANUELE III.

GIOLITTI.
MASSIMINI
MAJORANA.

Visto, *Il guardasigilli*: GALLO.

Allegato 4.

N. 2108 del repertorio.

PREFETTURA DI NAPOLI

Comitato centrale di soccorso ai danneggiati dall'eruzione vesuviana del 1906

—

Verbale di licitazione privata per l'appalto dei lavori di costruzione di numero trenta casette in cemento armato nel comune di Ottaiano e quindici cisterne.

L'anno 1906 il giorno 16 giugno nel palazzo della prefettura in Napoli.

Innanzi al sig. Durelli comm. Gustavo, generale del genio, qual delegato del Comitato centrale di soccorso ai danneggiati dall'eruzione del Vesuvio del 1906, e questo nella rappresentanza dell'Amministrazione dello Stato, con l'intervento del sig. avv. Giuseppe Pannunzio, segretario di prefettura, delegato alla stipulazione dei contratti, ed alla presenza dei signori Vincenzo Labate di Pasquale, e Pica Pasquale fu Nicola, testimoni cogniti ed idonei.

Premesso in fatto:

Che con decreto di S. E. il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, in data 12 aprile 1906 veniva costituito il Comitato centrale per sovraintendere, tanto alla distribuzione ed organizzazione dei sussidi somministrati dal Governo e raccolti dalla carità pubblica e privata nei Comuni delle Provincie danneggiate dall'eruzione del Vesuvio, quanto a tutti gli altri prov-

vedimenti che potranno occorrere per venire in aiuto alla popolazione colpita dal disastro;

Che, in base a tale decreto, essendosi manifestata l'urgenza di assicurare l'immediato ricovero alla popolazione di Ottaiano rimasta senza tetto, si segnalava la necessità al Governo di provvedere senza indugio, facendo notare che tali lavori importavano la spesa di circa L. 650,000, che il Comitato non era in grado di sostenere con i propri mezzi;

Che S. E. il presidente del Consiglio con telegramma 28 aprile 1906, n. 13,969 autorizzava il Comitato a provvedere a tale fine:

Che il Comitato, in base a tale autorizzazione, faceva compilare dal generale Durelli comm. Gustavo, comandante la zona militare di Ottaiano, il progetto delle casette da costruirsi, progetto che, nella seduta del 22 maggio 1906, venne approvato dal Comitato, il quale decise pure di provvedere al relativo appalto mediante licitazione privata;

. Che, con lettera dello stesso giorno si dava, in tempo utile, comunicazione al presidente del Consiglio della deliberazione presa, e si avvertiva pure esplicitamente che, non avendo il Comitato personalità giuridica, e non potendo i componenti di esso assumere responsabilità in proposito, si doveva intendere che il generale Durelli e il Comitato agissero per conto ed in rappresentanza del Governo, che col telegramma sopra ricordato aveva dichiarato di accollarsi la spesa;

Che il Ministero dell'interno, in seguito a richiesta, accusò ricevuta di questa lettera con telegramma in data 27 maggio ultimo;

Che in conformità ai fatti suddetti il Comitato con telegramma del 22 maggio surripetuto autorizzava il generale Durelli commendator Gustavo a fare tutti gli incumbenti per l'appalto della costruzione di numero trenta casette in cemento armato e quindici cisterne nel comune di Ottaiano dell'ammontare complessivo di L. 622,500 ed alle condizioni espresse nell'apposito capitolato, nella qualità di delegato e mandatario del Comitato, il quale a sua volta, esclusa ogni sua responsabilità tanto in collettivo che personalmente dei componenti, interveniva per conto e nella rappresentanza del Governo:

Che in virtù delle succennate disposizioni il signor generale Durelli comm. Gustavo con lettera a domicilio invitava a prendere parte alla gara predetta, che stabilì per oggi alle ore 11, i signori:

1° Chiera Italo, socio direttore della ditta Carlo Gabellini e C.;

2° Giuseppe Perroni-Paladini;

3° Giovanni Ressia, direttore della Scuola ed opificio nella casa paterna Ravaschieri;

4° Vianini Guido;

5° Maciachini Augusto;

6° Ingegnere Adriano Nisco.

Che con lettera d'invito furono avvertiti i predetti signori:

1° Che la gara avrebbe avuto luogo a partiti segreti recanti un tanto per cento di ribasso sulla somma anzidetta e che l'aggiudicazione sarebbesi effettuata a favore di colui, che, a pluralità di offerte, avesse fatta l'offerta di ribasso più vantaggiosa, purchè non inferiore ad un minimo e non superiore ad un massimo fissati l'uno e l'altro in apposita scheda;

2° che per essere ammessi alla licitazione occorreva che ciascun concorrente avesse esibito, non più tardi delle ore 12 del giorno 14 corrente al Comando del genio militare i documenti e la dichiarazione indicati nella lettera d'invito;

3° che la gara sarebbe seguita in base al capitolato d'oneri in data 7 giugno 1906 compilato dal maggior generale Durelli comm. Gustavo e sull'importo complessivo presunto di L. 622,500;

4° che gli offerenti ammessi alla licitazione avrebbero dovuto presentare, in piego chiuso, le loro offerte, scritte su foglio bollato da L. 1.20 e contenente il ribasso espresso oltre che in tutto lettere anche in cifre, sotto pena di nullità, unitamente alla ricevuta del deposito provvisorio di 60,000 lire eseguito presso il Banco di Napoli.

Che presentarono, in tempo debito, i prescritti documenti i signori:

Chiera Italo, socio e direttore della ditta Carlo Gabellini e C.;

Giuseppe Perroni-Paladini;

Ressia Giovanni;

Guido Vianini;

Maciachini Augusto;

e dall'esame apportato agli atti esibiti furono ammessi a fare offerta i signori:

Chiera Italo;

Giuseppe Perroni-Paladini;

Ressia Giovanni;

Guido Vianini;

e fu escluso il signor Maciachini Augusto per non essere stati riconosciuti regolari i documenti presentati.

Giunta l'ora designata per la licitazione, si sono presentati i signori: Chiera Italo, Giuseppe Perroni-Paladini, Giovanni Ressia e Guido Vianini, i quali hanno prodotta la loro offerta, in piego chiuso, accompagnata dalla ricevuta del Banco di Napoli comprovante il deposito della cauzione provvisoria, ed hanno dichiarato di avere piena conoscenza del capitolato d'oneri 7 giugno 1906 e del capitolato tipo per i lavori del Genio militare nel territorio del comando del Genio di Napoli, approvato con R. decreto 14 febbraio 1901, n. 119 e del capitolato generale del Genio militare, approvato con R. decreto 7 ottobre 1900, n. 494, ai quali il detto capitolato 7 giugno 1906 fa richiamo.

Il signor generale Durelli comm. Gustavo ha quindi proceduto all'apertura dei pieghi ricevuti e dalla lettura delle offerte in essi contenute ha rilevato che:

il signor Chiera Italo ha offerto il ribasso del 2 per cento a condizione che il tempo massimo stabilito per il lavoro decorra da quando tutti i materiali occorrenti siano a piè d'opera;

il signor Perroni-Paladini Giuseppe ha offerto il ribasso del 0.60 per cento;

il signor Ressia Giovanni ha offerto il ribasso dell'8 per cento;

il signor Guido Vianini ha offerto il ribasso del 5.85 per cento.

Il prefato signor generale Durelli comm. Gustavo ha dichiarata nulla la scheda del signor Chiera, perchè condizionata, ed ha quindi aperta la scheda dell'Amministrazione che era stata in precedenza depositata sul tavolo della Presidenza e rilevando che il *minimum* del ribasso era fissato in L. 0.50 ed il *maximum* in L. 5.25 per ogni cento lire, ha dichiarato aggiudicato l'appalto al signor Giuseppe Perroni-Paladini, il quale ha offerto il ribasso di centesimi sessanta (0.60) per ogni cento lire, che rappresenta l'offerta più vantaggiosa nei limiti suddetti del minimo e del massimo.

Ed il signor Giuseppe Perroni-Paladini, riconoscendo ed accettando che tutto indistintamente le enunciative precedentemente espresse nel presente documento formano parte integrante del presente contratto, si obbliga e si sottomette nella più ampia e valida forma di legge di eseguire a totali sue spese, diligenza e pericolo i lavori di muratura e conseguenti necessari per la costruzione di numero trenta casette in cemento armato e quindici cisterne, come sopra, nel comune di Ottaiano, preventivati nell'ammontare complessivo di L. 622,500, entro i limiti di tempo fissati dall'art. 6 del capitolato d'oneri annesso al presente contratto, a norma dei disegni del progetto e sotto l'osservanza di tutte le condizioni ed ai prezzi stabiliti dal capitolato stesso, mediante deduzioni dell'offerto ribasso di centesimi sessanta (0.60) per cento, il quale fa ridurre l'ammontare da L. 622,500 a lire seicentodiciottomila settecentosessantacinque (L. 618,765).

A garanzia del pieno ed esatto adempimento dei patti contrattuali il detto signor Giuseppe Perroni-Paladini di Francesco, vin-

cola definitivamente presso il Banco di Napoli per tutti i più estesi effetti di legge, il deposito provvisorio di lire tremila di rendita 5 per cento al portatore di cui alla ricevuta rilasciata dalla sede di Napoli il 12 giugno corrente sotto il n. 4682, e che sarà svincolata nel tempo e modo prescritti dal capitolato d'oneri.

Il signor presidente dal canto suo, nella sopraspiegata qualità di delegato e mandatario del Comitato si obbliga per conto del Governo, da cui detto Comitato emana, a procurare al signor Perroni-Paladini Giuseppe i pattuiti pagamenti previa le debite giustificazioni e collaudazioni.

Al presente atto restano allegati in copia i documenti esibiti dal signor Paladini, ai termini della lettera d'invito, ed in originale la dichiarazione prescritta.

Le parti contraenti insieme con i due testimoni si sono, col segretario rogante, sottoscritti tanto nel presente atto quanto nel capitolato d'oneri e relativi allegati, documenti tutti che si dichiarano parte integrante di questo atto, cui sono uniti, con avvertenza che mentre i patti convenuti impegnano fin da ora l'aggiudicatario signor Perroni-Paladini Giuseppe, nei riguardi della stazione appaltante tali patti la impegneranno soltanto dopo che sarà approvato definitivamente dal Comitato.

Per gli effetti del presente contratto il signor Perroni-Paladini Giuseppe ha eletto domicilio legale in Ottaiano, proprietà Adelia d'Avino.

Tutte le spese di registrazione, di bollo, di diritti di segreteria, copie e quanto altro ha relazione al presente contratto, sono a carico dell'aggiudicatario signor Perroni-Paladini Giuseppe, il quale si obbliga depositare a tal uopo presso il Banco di Napoli fra giorni due da oggi la somma di lire quindicimila.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale, da valere quale formale contratto, che, previa lettura fattane dal segretario a chiara ed intelligibile voce in presenza dei testimoni, è stato sottoscritto come appresso.

L'aggiudicatario
Giuseppe Perroni-Paladini.
Il presidente
Gustavo Durelli.

Vincenzo Labate, *teste.*
Pica Pasquale, *teste.*

Relazione *di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* **S. M. il Re,** *in udienza del 29 luglio 1906, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Corato (Bari).*

Sire!

La rappresentanza del comune di Corato trovasi nella impossibilità di svolgere la propria azione in modo rispondente ai veri interessi della cittadinanza perchè scissa in due parti che si combattono senza tregua.

La lotta, già da qualche tempo assai viva, si è ora accentuata coll'approssimarsi delle elezioni parziali ordinarie in causa specialmente dell'atteggiamento assunto dal sindaco, da taluni amministratori e dagli impiegati e salariati del Comune.

Questa situazione, resa più grave da un inquietante e continuo succedersi di pubblicazioni aggressive e da rancori personali, ha fatto sorgere nella popolazione, malcontenta degli atti partigiani dell'amministrazione, tale agitazione da costituire un serio pericolo per l'ordine pubblico, tanto che è necessario mantenere sul posto un notevole contingente di forze.

In questo stato di cose lo scioglimento del Consiglio comunale è l'unico rimedio atto a conseguire la pacificazione degli animi, ed a ciò, su conforme parere del Consiglio di Stato, provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 295 e 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 maggio 1898, n. 164;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Corato, in provincia di Bari, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. dott. Enrico Flores, è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1906.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione *di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* **S. M. il Re,** *in udienza del 22 luglio 1906, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Acqui (Alessandria).*

Sire!

Il periodo normale dell'amministrazione straordinaria pel comune di Acqui non è sufficiente per completare la sistemazione dell'azienda ed eliminare le cause che hanno ostacolato il regolare funzionamento del Consiglio disciolto.

Allo scopo pertanto di assicurare gli utili risultati della gestione straordinaria, mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Acqui, in provincia di Alessandria;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Acqui è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 22 luglio 1906.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione *di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* **S. M. il Re,** *in udienza del 22 luglio 1906, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Rocca di Papa (Roma).*

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Rocca di Papa.

Tale proroga è necessaria perchè il R. commissario possa procedere all'esame della contabilità dell'ultimo triennio, formare i ruoli per la riscossione delle tasse, sistemare le finanze comunali e completare il riordinamento dell'azienda.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Rocca di Papa, in provincia di Roma;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Rocca di Papa è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 22 luglio 1906.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente:*

Magistratura.

Con decreto Ministeriale del 15 marzo 1906:
registrato alla Corte dei conti il giorno 31 stesso mese:

È concesso l'aumento di L. 290 sull'attuale stipendio di L. 4000, per compiuto sessennio sul precedente stipendio di L. 3900, dal 1° settembre 1903, al signor:
Boccari Oliviero, giudice del tribunale di Bergamo.

È concesso l'aumento di L. 290 sull'attuale stipendio di L. 3900 dal 1° novembre 1905, al signor:
Bosa Pasquale, giudice del tribunale di Salerno.

È concesso l'aumento di L. 290 sull'attuale stipendio di L. 4000, per compiuto sessennio sul precedente stipendio di L. 390, dal 1° gennaio 1906, ai signori:
Zazo Raffaele, giud.ce del tribunale di Avellino.
Mosseri Luigi, id. d'Aquila.
Giandelia Vincenzo, id. di Palermo.
Rossi Vincenzo, id. d'Avellino.
Rastelli Viscardo, id. di Genova.

È concesso l'aumento di L. 290 sull'attuale stipendio di L. 4000, per compiuto sessennio sul precedente stipendio di L. 3900, dal 1° marzo 1906, ai signori:
Valdemarca Giovanni, giudice del tribunale d'Aqui.
Freda Carlo, id. di Lagonegro.
Grego Giovanni, id. di Mantova.
Ponte Giuseppe, id. di Palermo.
Sorrentino Tommaso, id. di Santa Maria Capua Vetere.
Forgione Giulio, id. di Trani.
De Focatiis Antonio, id. di Modica.
Giuli Raffaele, id. di Lucca.

È concesso l'aumento di L. 290 sull'attuale stipendio di L. 4000, per compiuto sessennio sul precedente stipendio di L. 3900, dal 1° aprile 1906, al signor
Senna Luigi, giudice del tribunale di Vallo della Lucania.

Con decreto Ministeriale del 15 marzo 1906:
registrato alla Corte dei conti il 3 aprile successivo:

È concesso l'aumento di L. 700 sull'attuale stipendio di L. 7000 per compiuto secondo sessennio sullo stipendio normale di L. 7000 a decorrere dal 1° marzo 1906, ai signori:
Marsala cav. Gaetano, consigliere della Corte d'appello di Napoli.
Caboni cav. Giuseppe, procuratore del Re presso il tribunale di Sassari.

È concesso l'aumento di L. 700, per compiuto sessennio, sull'attuale stipendio di L. 7000, a decorrere dal 1° febbraio 1906, ai signori:
Olivet cav. Pietro, consigliere della Corte d'appello di Palermo.
Belloni cav. Eracleone, presidente del tribunale di Lodi.
Schioppa cav. Gaetano, consigliere della Corte d'appello di Napoli.

È concesso l'aumento di L. 700, per compiuto sessennio, sull'attuale stipendio di L. 7000, a decorrere dal 1° marzo 1906, al signor:
Squitieri cav. Michele, consigliere della Corte d'appello di Napoli.

È concesso l'aumento di L. 700, per compiuto sessennio sull'attuale stipendio di L. 7000, a decorrere dal 1° aprile 1903, ai signori:
Carminati cav. Luigi, consigliere della Corte d'appello di Venezia.
Martinelli cav. Angelo, id. di Brescia.
Perfumo cav. Giuseppe, id. di Napoli.
Lisi cav. Francesco, procuratore del Re presso il tribunale di Orvieto.

È concesso l'aumento di L. 600, per compiuto sessennio, sull'attuale stipendio di L. 6000, a decorrere dal 1° gennaio 1906, ai signori:
Pagani cav. Giovanni, procuratore del Re presso il tribunale di Alba.
Spanò cav. Filippo Neri, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Catanzaro.
Marsico cav. Domenico, id. id. di Napoli.
Gigli cav. Arrigo, id. id. di Ancona.
Podivellano Allegra cav. Antonio, id. id. di Palermo.

(Continua)

CORTE DEI CONTI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente:*

Con decreto Ministeriale dell'8 giugno 1906:
Delgrosso dott. Mario, ultimo dei vincitori del concorso, è nominato volontario con decorrenza dal 16 giugno 1906.
Costa Tullio — Palomba Giuseppe, stati dichiarati idonei nel concorso stesso, sono nominati volontari con decorrenza dal 16 giugno 1906.

Con R. decreto del 10 giugno 1906:
Pedoja cav. Fabio, segretario di 1ª classe, è nominato, per anzianità congiunta a merito, primo segretario (promovibile anche per merito assoluto), con l'annuo stipendio di L. 4000.

Savorani dott. Moisè, segretario di 2ª classe, è promosso segretario di 1ª classe, con l'annuo stipendio di L. 3500.

Rancletti Temistocle, vice segretario di 2ª classe, è promosso vice segretario di 1ª classe, reggente, con l'annuo stipendio di L. 2250.

Berruti Luigi, vice segretario di 3ª classe, è promosso vice segretario di 2ª classe, reggente, con l'annuo stipendio di L. 1750.

Poli Enrico, ufficiale d'ordine di 1ª classe, è nominato archivista di 3ª classe, con l'annuo stipendio di L. 2700.

Decio Alberto, ufficiale d'ordine, è promosso dalla 2ª alla 1ª classe, con l'annuo stipendio di L. 2200.

Cardoni Domenico, ufficiale d'ordine, è promosso dalla 3ª alla 2ª classe, con l'annuo stipendio di L. 1800, conservando in graduatoria il posto attualmente occupato.

Con R. decreto del 21 giugno 1906:

Scrivante Luigi — Masini dott. Giuseppe — Sabbatini Odocaro — Marangoni Paolo — Corvino dott. Giulio Alfonso, vicesegretari di 1ª classe, reggenti, sono promossi alla effettività del posto con l'annuo stipendio di L. 2500, a decorrere dal 1º luglio 1906.

Con R. decreto del 1º luglio 1906:

Spadafora Antonio, ufficiale d'ordine di 2ª classe nell'Amministrazione militare, è nominato ufficiale d'ordine di 3ª classe, a decorrere dal 15 luglio 1906 con l'annuo stipendio di L. 1500, e con riserva di anzianità.

Con decreto Presidenziale del 4 luglio 1906:

Balmes Renato — Cardinali Tito — Luchini Gino — Raffo Emilio — Cocchi dott. Ranieri — Fagiani dott. Angelo, vice segretari di 1ª classe, sono dichiarati vincitori del concorso a 6 posti di segretario di 2ª classe indetto con Ministeriale decreto del 2 marzo 1906, n. 1672.

Con R. decreto del 5 luglio 1906:

Coco dott. Nicola, volontario, è nominato vice segretario di 3ª classe, con l'annuo stipendio di L. 1500, a decorrere dal 16 luglio 1906.

Con R. decreto del 12 luglio 1906:

Mancini Bruto — Tosti-Croce Nicola — Alessio Ettore — Cordero dott. Eugenio — Boccia Gennaro — Mancini dott. Celestino, vice segretari di 2ª classe, reggenti, con l'annuo stipendio di L. 1750, sono promossi alla effettività del grado, con l'annuo stipendio di L. 2000, a decorrere dal 16 luglio 1906.

Con R. decreto del 19 luglio 1906:

Balmes Renato — Cardinali Tito, vice segretari di 1ª classe, sono nominati, per esame di concorso, segretari di 2ª classe, con l'annuo stipendio di L. 3000, a decorrere dal 16 luglio 1906.

Con decreto Presidenziale del 19 luglio 1906:

Guidi Guido — Ripepi Saverio — Pocobelli Augusto — Anastasi Francesco — Calvari Gino — Fini Mario — Ravot-Licheri Attilio — Gallinoni Luigi — Panaro Francesco — Pierella Americo, sono dichiarati vincitori del concorso a 10 posti di ufficiale d'ordine di 3ª classe, indetto con Ministeriale decreto del 23 marzo 1906, n. 2250.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Notificazione.

Con decreto del 2 agosto 1906, il divieto di esportazione delle materie atte a diffondere la fillossera, emesso il 13 luglio 1906, per il comune di Città Sant'Angelo è stato limitato alla sola parte di detto territorio, costituita dalle contrade Madonna degli Angeli, Sorripe e Acquatina, delimitata a nord, dal Piomba; ad est, dalla strada mulattiera che venendo da Silvi ed attraversando il Piomba incontra sotto il giardino pubblico la provinciale che da Città Santo Angelo va a Montesilvano; a sud, dalla strada di circonvallazione che dal punto d'incontro delle accennate due vie va alla chiesa dell'Annunziata; ad ovest, dalla strada detta della Acquatina che, biforcando dalla precedente va fino al Piomba.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 0|0, cioè: n. 1,202,811, d'iscrizione per L. 300 (libera) e n. 1,202,807 per L. 170, entrambe al nome di Gatti *Giulia* fu Lelio, minore, sotto la patria potestà della madre Tumolo Attilia fu Antonio, vedova di Lelio Gatti, domiciliata in Napoli e l'ultima vincolata per cauzione di Gatti Lelio fu Rocco defunto per la di lui qualità di ricevitore generale dei lotti della provincia di Terra di Lavoro, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Gatti *Alessandrina*-Giulia Gabriella fu Lelio, minore, ecc., come sopra, vera proprietaria delle rendite stesse.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 2 agosto 1906.

Il direttore generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0|0, cioè n. 1,369,388 d'iscrizione sui registri della Direzione generale per L. 710, al nome di *Cardone* Annina o Marianna fu Giuseppe, nubile, domiciliata a Napoli, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Cordone* Marianna fu Giuseppe, nubile, domiciliata a Napoli, vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 2 agosto 1906.

Il direttore generale
MANCIOLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (2ª *pubblicazione*).

Il signor Belotti Virgilio fu Marino ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 435 ordinale, n. 111 di protocollo e n. 3237 di posizione, stata rilasciata dalla Intendenza di finanza di Bergamo in data 7 febbraio 1906, in seguito alla presentazione del certificato n. 979,356 della rendita di L. 50, consolidato 5 0|0, con decorrenza dal 1º gennaio 1906.

Ai termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al signor Frizzoni Teodoro fu Giovanni Leonardo il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 2 agosto 1906.

Il direttore generale
MANCIOLI.

Direzione Generale del Tesoro

AVVISO

Con decreto Reale in data 19 luglio 1906 l'agente di cambio signor Guido Gentilomo fu Sansone, residente ed esercente in Firenze, è stato accreditato presso l'Intendenza di finanza di quella città per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa dei depositi e prestiti.

Roma, 2 agosto 1906.

Direzione generale del tesoro *(Divisione portafoglio)*

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi 3 agosto, in lire 100.02.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata di accordo fra il ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

2 agosto 1906.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
5 % *lordo*.....	102,27 29	100,27 29	101,91 42
4 % *netto*.....	102,19 58	100,19 58	101,83 71
3 1/2 % *netto* .	101,50 21	99,75 21	101,18 83
3 % *lordo*.....	73,25 69	72,05 69	72,44 05

CONCORSI

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PEI LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 5 luglio 1882, n. 874, 3 marzo 1904, n. 66, e 8 luglio 1906, n. 304;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 26 febbraio 1905, n. 71;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso per esame a 60 posti di aiutante di 3ª classe nel R. Corpo del genio civile, con l'annuo stipendio di L. 1800.

Il numero minimo dei punti necessari per ottenere la nomina è di 175 sul massimo di 260.

Art. 2.

L'esame è scritto ed orale.

Le prove scritte avranno luogo presso gli uffici del genio civile di Torino, Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Lecce, Palermo, Cagliari, ed avranno principio il 24 settembre 1906.

L'esame orale avrà luogo presso il Ministero dei lavori pubblici nel giorno che verrà fatto conoscere ai candidati con apposito avviso.

Art. 3.

Chiunque intenda di presentarsi al concorso dovrà, entro il 6 settembre 1906, far pervenire la relativa domanda scritta di proprio pugno, in carta da bollo da una lira, al segretariato generale del Ministero dei lavori pubblici, nella quale dovrà:

1° indicare chiaramente il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita e di domicilio al quale devono essere indirizzate le occorrenti comunicazioni;

2° dichiarare in quale delle città suindicate egli intenda sostenere le prove scritte d'esame;

3° dare un breve cenno della pratica eventualmente fatta nella compilazione di progetti o nella esecuzione di lavori, con ogni altra notizia che ritenga opportuna per far conoscere le sue speciali attitudini.

Art. 4.

Alla detta domanda i candidati dovranno unire la propria fotografia con la firma ed i seguenti certificati in forma autentica e debitamente legalizzati:

a) certificato del sindaco del Comune di origine, od atto di notorietà, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano;

b) atto di nascita comprovante che il candidato non ha oltrepassato il trentesimo anno di età alla data del presente decreto;

c) certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del Comune di attuale residenza, e di data non anteriore di due mesi alla data del presente decreto;

d) certificato di penalità, rilasciato dal tribunale civile e penale del luogo di nascita, anch'esso di data non anteriore di due mesi alla data del presente decreto;

e) la prova di avere adempiuto alle prescrizioni della legge per la leva;

f) il certificato medico (legalizzato dal sindaco e dal prefetto) di costituzione sana e robusta ed esente da imperfezioni fisiche o da infermità, di data non anteriore di due mesi a quella del presente decreto;

g) in orinale, la patente di perito agrimensore o la licenza dalla sezione speciale di costruzioni o di fisico-matematica rilasciata da un istituto tecnico del Regno, oppure il diploma dell'Istituto forestale di Vallombrosa;

h) i certificati dei punti riportati in tutte le materie di studio sia negli istituti tecnici, sia in altre scuole superiori, le prove degli studi diversi compiuti e dei lavori già eseguiti.

Oltre i predetti documenti possono essere presentati dei disegni di costruzione, purchè siano firmati dai professori e vidimati dal direttore dell'Istituto, nel quale il concorrente ha compiuto i suoi studi.

I documenti di cui alle lettere *a*, *b*, *c*, *f*, dovranno essere stesi su carta da bollo da L. 0.50.

Art. 5.

Verranno assolutamente respinte le domande di coloro che in due precedenti successive prove non abbiano ottenuto l' idoneità, (art. 43 della legge 5 luglio 1882, n. 874), nonchè quelle che perverranno al Ministero oltre il termine suindicato o saranno mancanti di alcuno dei documenti prescritti.

Art. 6.

Spirato il termine per la presentazione delle domande il Ministero farà pervenire ai concorrenti, la cui istanza sarà riconosciuta regolare, l'invito a presentarsi agli esami.

Art. 7.

Sono oggetto delle prove scritte le materie seguenti:

1° componimento di lingua italiana;

2° aritmetica ed algebra elementare, inclusa la risoluzione delle equazioni di secondo grado ad una incognita - Geometria elementare piana e solida - Trigonometria rettilinea - Teoria dei logaritmi ed uso delle tavole;

3° disegno lineare, topografico ed architettonico;

4° costruzioni civili, stradali ed idrauliche.

Sono oggetto delle prove orali, oltre le materie precedenti, anche le seguenti:

5° geometria pratica, uso degli istrumenti topografici, loro correzioni, rilievi planimetrici ed altimetrici ordinari - Tracciamento di campagna;

6° leggi sul servizio delle opere pubbliche;

7° lettura in lingua francese, e traduzione del francese in italiano.

Art. 8.

Gli esami scritti ed orali avranno luogo sotto l'osservanza delle disposizioni risultanti dal capo 3° del regolamento 26 febbraio 1905, n. 71.

Roma, 16 luglio 1906.

Pel ministro
DARI.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PEI LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 5 luglio 1882, n. 874, serie 3ª, 3 marzo 1904, n. 66, e 8 luglio 1906, n. 304;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 26 febbraio 1905, n. 71;

Decreta:

Art. 1.

È aperto il concorso per esami a n. 40 posti di ingegnere allievo nel R. Corpo del genio civile con l'annuo stipendio di L. 2000.

Gli esami avranno luogo in Roma, e cominceranno il giorno 10 ottobre 1906.

Non potranno essere assunti in servizio i concorrenti che non abbiano riportato complessivamente negli esami almeno 160 punti sul massimo di 250.

Art. 2.

Chiunque intenda concorrere dovrà, non più tardi del 22 settembre 1906, presentare domanda su carta da bollo di L. 1, scritta e sottoscritta di proprio pugno, al segretariato generale del Ministero dei lavori pubblici, indicandovi:

a) il cognome, il nome, la paternità, il luogo di nascita e il domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni;

b) un breve cenno della pratica eventualmente fatta, dei progetti studiati, delle memorie scritte ed ogni altra notizia che ritenga opportuna per far conoscere le sue speciali attitudini;

c) se ha fatto i corsi secondari classici oppure tecnici e in quali scuole;

d) se oltre alla lingua francese, la cui conoscenza è obbligatoria, conosca anche la lingua tedesca od inglese.

Art. 3.

Alla domanda i candidati devono unire la propria fotografia con la firma ed i seguenti certificati in forma autentica e debitamente legalizzati:

a) certificato del sindaco del Comune di origine od atto di notorietà dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano;

b) atto di nascita comprovante che non ha oltrepassato il trentesimo anno di età alla data del presente decreto;

c) certificato di moralità rilasciato dal sindaco del Comune di attuale residenza e di data non anteriore di due mesi a quella del presente decreto;

d) certificato di penalità rilasciato dal tribunale civile e penale del luogo di nascita, anch'esso di data non anteriore di due mesi alla data del presente decreto.

e) la prova di aver adempiuto alle prescrizioni della legge per la leva;

f) il certificato medico (legalizzato dal sindaco e dal prefetto) di costituzione sana e robusta ed esente da imperfezioni fisiche o da infermità di data non anteriore di due mesi a quella del presente decreto;

g) il diploma di ingegnere civile rilasciato da una scuola di applicazione o da un Istituto tecnico superiore o Politecnico o scuola superiore politecnica del Regno;

h) i certificati dei punti riportati in tutte le materie di studio presso le Università e presso le scuole od istituti sopra indicati.

Oltre i predetti documenti possono essere presentati i certificati degli studi diversi compiuti e dei servizi eventualmente prestati dal concorrente presso amministrazioni pubbliche o private o presso ingegneri professionisti, dai quali risultino: la durata di questi servizi, la natura dei lavori ai quali il concorrente prese parte, il modo in cui detti servizi furono compiuti.

I documenti, di cui alle lettere *a*, *b*, *c*, *d*, *f*, e quelli indicati nel precedente capoverso dovranno essere stesi su carta da bollo di L. 0.50.

Art. 4.

Per gli ingegneri che alla data del presente decreto si trovano inscritti nel ruolo degli aiutanti del R. Corpo del genio civile, il limite d'età determinato dal comma 6 del precedente articolo è prorogato al 40° anno.

Art. 5.

I concorrenti che si trovino nella predetta condizione e tutti quelli che provino di essere in servizio attivo di un'altra Amministrazione dello Stato, potranno esentarsi dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*, *c*, *d*, *e*, dell'art. 3.

Art. 6.

Verranno assolutamente respinte le domande di coloro che siansi già presentati infruttuosamente per due volte all'esame di concorso (art. 33 della legge 5 luglio 1882, n. 874, e della legge 8 luglio 1906, n. 304, art. 35 del regolamento 26 febbraio 1905, n. 71), nonchè quelle che perverranno al Ministero oltre il termine suindicato o saranno mancanti di alcuno dei documenti prescritti.

Art. 7.

Spirato il termine per la presentazione delle domande, il Ministero farà, per mezzo delle competenti prefetture, pervenire ai candidati, la cui domanda sia stata riconosciuta regolare, l'invito di presentarsi agli esami.

Art. 8.

Gli esami sono scritti ed orali e si svolgeranno sulle seguenti materie:

1. *Costruzioni stradali e ferroviarie:*

a) Tracciamento delle strade ordinarie e delle ferrovie - Limiti di pendenze - Raggi delle curve - Strade nazionali, provinciali e comunali - Ferrovie - Tramvie - Principali dimensioni e forme del corpo stradale e relative opere d'arte - Movimenti di materie - Consolidamento dei terrapieni e delle trincee in terreni franosi - Opere di presidio contro le piene e le mareggiate;

b) muri di sostegno - Ponti e viadotti - Fondazioni ordinarie e pneumatiche - Calcoli di resistenza - Armature - Gallerie, tipi principali secondo le qualità tei terreni attraversati - Metodi di attacco - Perforazione ordinaria e meccanica;

c) ponti metallici ed in legname e calcoli di resistenza relativi - Prove dei metalli in officina - Prove statiche e dinamiche;

d) manutenzione del corpo stradale e delle relative opere d'arte - Rettificazioni e ricostruzioni.

2. *Opere idrauliche:*

a) idrografia - fisica e idrometria dei corsi d'acqua;

b) correzione e sistemazione dei fiumi e torrenti ed opere di difese relative - Imboschimenti - Briglie - Arginature - Bacini di ritenuta;

c) canali di navigazione, d'irrigazione ed industriali - Opere d'arte relative;

d) allacciamento, derivazione e distribuzione delle acque potabili - Canalizzazione nella città - Fognature;

e) bonificazioni - Colmate naturali ed artificiali - Prosciugamento meccanico - Canali di scolo - Fognature dei terreni;

f) opere marittime - Disposizioni generali dei porti - Moli e dighe - Calate e loro arredamento - Scali - Darsene - Bacini di raddobbo - Ormeggi - Fari e fanali - Dromi - Mede e boe.

3. *Architettura:*

a) costruzioni civili e rurali - Diversi stili di architettura - Edifici pubblici - Calcoli statici relativi alle varie parti degli edifici;

b) vôlte e soffitti - Solai - Pavimenti - Copertura - Incavalcature e centine in legno ed in ferro - Tettoie metalliche ed in legname - Pensiline;

c) riscaldamento, ventilazione ed illuminazione degli edifici.

4. *Materiali di costruzione:*

Scelta, prova ed impiego dei materiali - Mattoni - Pietrame - Pietra da taglio - Ferro - Legname - Sabbie - Pozzolane - Calce - Cementi - Malte - Calcestruzzi - Sidero cementi.

5. *Fisica tecnica:*

Calore - Combustione - Gas e vapori e loro proprietà - Gassogeni - Illuminazione a gas ed altri sistemi - Elettrotecnica - Produzione, trasporto e distribuzione dell'energia elettrica - Telegrafi - Telefoni - Illuminazione e trazione elettrica.

6. *Macchine:*

Macchine a vapore, idrauliche, elettriche, a gas, a benzina ed altri sistemi - Pompe a stantuffo ed a forza centrifuga - Ruote - Turbine - Macchine per sollevare e caricare pesi - Automobili.

7. *Leggi sul servizio delle opere pubbliche.*

8. *Lingua francese.*

Art. 9.

Per gli esami sono assegnati 5 giorni; quattro per le prove scritte ed uno per le prove orali.

In ciascuno dei primi due giorni i candidati svolgono un tema obbligatorio per tutti sulle materie tecniche del programma di cui al precedente articolo, nel terzo un tema a scelta sulle materie tecniche del programma stesso. Nello svolgimento delle prove tecniche debbono inserirsi i necessari calcoli e disegni schematici illustrativi.

Nel quarto giorno ha luogo la prova di lingua francese che consiste nella composizione in tale lingua di una relazione tecnica o di una descrizione di lavori.

I candidati che abbiano dichiarato di conoscere anche la lingua tedesca od inglese, ne danno prova nello stesso quarto giorno mediante traduzione in italiano dalla lingua che abbiano dichiarato di conoscere.

Art. 10.

L'esame orale pei concorrenti, che vi sono ammessi, consiste in una conferenza tenuta dalla Commissione con ciascuno di essi intorno ai progetti presentati, sulle materie affini o sulle leggi riguardanti il servizio delle opere pubbliche.

Art. 11.

Il modo in cui avranno luogo gli esami e gli effetti dei medesimi saranno regolati dalle disposizioni del titolo II, capo I, del regolamento 26 febbraio 1905, n. 71.

Roma, 16 luglio 1906.

Per il ministro
DARI.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Visti gli articoli 2, 3, 4 della legge 8 giugno 1890, n. 6878 (serie 3ª), sull'ammissione e sulle promozioni nella magistratura e 3 a 13 del R. decreto 10 novembre 1890, n. 7279 (serie 3ª), contenente le disposizioni per l'esecuzione della legge stessa, nonchè il R. decreto 15 agosto 1893, n. 484, contenente alcune modificazioni alle disposizioni anzidette;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso a n. 150 posti di uditore giudiziario.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso dovranno presentare domanda in carta da bollo al Ministero di grazia e giustizia e dei culti entro il 31 agosto 1906, col mezzo del procuratore del Re presso il tribunale nella cui giurisdizione risiedono.

Art. 3.

La domanda scritta e firmata dall'aspirante, indicherà con precisione il domicilio del medesimo.

Inoltre dovrà essere corredata dalla copia integrale dell'atto di nascita, e dai documenti atti a provare che l'aspirante:

1° è cittadino italiano;

2° ha l'esercizio dei diritti civili;

3° ha conseguita la laurea in giurisprudenza in una Università italiana;

4° non trovasi in alcuno dei casi preveduti negli articoli 5 a 7 e 8, n. 2, 3, 4 della legge 8 giugno 1874, n. 1937 (serie 2ª), modificata con l'art. 32 del R. decreto 1° dicembre 1889, n. 6509 (serie 3ª).

Gli aspiranti che già appartengono all'ordine giudiziario sono dispensati dall'obbligo di produrre i documenti di cui ai n. 1, 2 e 4.

Il diploma di laurea in giurisprudenza potrà essere presentato al Ministero anche cinque giorni prima di quello fissato per l'inizio delle prove scritte.

Art. 4.

Il concorso avrà luogo nella capitale del Regno, mediante esame secondo le norme stabilite negli articoli 5 a 13 del R. decreto 10 novembre 1890, n. 7279, con le modificazioni disposte dal successivo R. decreto 15 agosto 1893, n. 484.

L'esame consiste:

1. In una prova scritta su ciascuno dei seguenti gruppi di materie:

a) filosofia del diritto e storia del diritto italiano;

b) diritto romano;

c) diritto costituzionale ed amministrativo;

d) diritto e procedura civile;

e) diritto e procedura penale;

f) diritto commerciale;

2. In una prova orale sulle materie dell'esame scritto, ed inoltre sul diritto internazionale e sul diritto ecclesiastico.

Art. 5.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 15, 16, 17, 19, 20 e 21 novembre 1906, alle ore 9.

Art. 6.

Per essere dichiarato idoneo è necessario che il candidato abbia conseguito nell'insieme delle prove scritte ed orali non meno di centonovantasei punti sopra duecentottanta, sempre che abbia riportati almeno dodici voti su venti nelle singole prove scritte ed orali.

Art. 7.

I candidati dichiarati idonei, che avranno compiuti i 21 e non ancora i 30 anni di età, conseguiranno i posti messi a concorso nell'ordine della loro classificazione.

In caso di parità di voti saranno preferiti i più anziani di laurea, ed in caso di parità di data anche della laurea, i più anziani di età.

I concorrenti che avranno riportato i pieni voti in tutte le materie dell'esame, ed avranno ottenuto una dichiarazione di merito distinto da parte della Commissione, saranno nominati uditori con precedenza ad ogni altro; essi godranno, appena nominati, di una indennità di L. 1500 all'anno e potranno presentarsi all'esame pratico per l'abilitazione alle funzioni giudiziarie dopo un solo anno di uditorato.

Roma, addì 12 luglio 1906.

Il ministro
GALLO.

2

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Visto l'art. 9 del regolamento organico per la scuola di ostetricia della R. Università di Torino, approvato con R. decreto 23 settembre 1879;

È aperto il concorso per titoli, ed occorrendo, anche per esame al posto di « Medico 1° assistente » presso l'istituto ostetrico-ginecologico della R. Università di Torino;

Lo stipendio annesso a detto ufficio è di L 1000 (mille) con l'obbligo al titolare di pernottare e risiedere nell'istituto.

Le domande relative (in carta da bollo da L. 0.60) dovranno essere corredate del diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito da non meno di due anni, salvo per assistenti di cliniche ostetriche ginecologiche da almeno un anno in carica, e del certificato dei voti ottenuti nei singoli esami speciali e in quello generale di laurea, nonchè dell'atto di nascita, del certificato di sana costituzione fisica e dei documenti scientifici e di carriera.

Qualora non fosse possibile trarre un criterio per la scelta dall'esame dei titoli presentati, la Commissione ha facoltà di provvedere mediante un esperimento pratico e gli aspiranti saranno in tal caso avvertiti d'ufficio del giorno ed ora in cui avranno principio le prove; essi perciò dovranno indicare nella domanda il loro preciso recapito.

Le domande ed i documenti dovranno essere presentati alla segreteria della R. Università di Torino nel termine perentorio del 31 agosto 1906.

Il vincitore del concorso avrà nomina corrispondente alla durata dell'anno scolastico, ma potrà esser confermato,

Roma, 7 luglio 1906.

Il ministro
G. FUSINATO.

3

Parte non Ufficiale

DIARIO ESTERO

Per quanto si continui a ritenere che la rivolta di Sveaborg ed Helsingfors sia un fatto isolato, non se ne può nascondere la gravità serissima, e ciò che è peggio si deve oramai constatare che la rivolta va estendendosi, anche in altri punti, specie a Kronstadt.

Il *Times* ha lunghissimi particolari dei fatti di Finlandia e dice fra l'altro:

« Le notizie da Helsingfors continuano a presentare un carattere allarmante, ed a meno che il Governo non riesca a impedire alle guarnigioni di Cronstadt e di Reval, ove il malcontento è abbastanza vivo, di seguire l'esempio della guarnigione di Sveaborg, degli avvenimenti d'una importanza capitale potranno accadere tra qualche giorno.

« Dagli ultimi rapporti risulta che gli insorti continuano ad occupare Sveaborg e le isole circostanti; tuttavia non sono ancora riusciti a impadronirsi dell'arsenale. Le truppe del Governo, che sono sotto il comando del barone Salza, hanno occupato le caserme dei marinai a Helsingfors, ed hanno arrestato parecchi agenti rivoluzionari ».

La gravità della situazione, rilevata dal *Times*, lo è pure da tutti i giornali esteri, ma le notizie che si riferiscono all'insurrezione sono discordi, come rilevasi dai numerosi dispacci che più oltre pubblichiamo.

Pare che la sollevazione sia cominciata per il fatto speciale di maltrattamenti ai marinai a Sveaborg.

Parecchi di questi protestarono, presentando un elenco di domande di miglioramenti. In seguito a ciò duecento marinai furono arrestati, allora i compagni iniziarono la rivolta coll'arrestare il comandante dell'artiglieria che aveva ordinato di arrestare i 200 marinai, ed arrestarono altresì il comandante della fortezza.

Secondo qualche altra informazione, il comandante dell'artiglieria fu ucciso e gettato in mare.

La *Stefani*, intorno agli odierni avvenimenti russi comunica il seguente telegramma ufficiale da Pietroburgo in data del 2 agosto:

« Ieri sera disordini sono scoppiati a Cronstadt. I marinai del quarto equipaggio della flotta sono usciti dopo le 11 di sera dalla loro caserma e dopo essersi uniti nella strada alla flotta che li attendeva, si sono recati verso la casa del comandante del porto. Un distaccamento di fanteria, immediatamente chiamato, ha disperso la folla a colpi di fucile.

« Contemporaneamente cominciavano ad agitarsi gli altri equipaggi della flotta. I marinai hanno cominciato a riunirsi e ad uscire dalle caserme. Si è riusciti però a persuaderli a rientrarvi.

« Tuttavia la folla, tra la quale erano i marinai del quarto equipaggio ed alcuni malfattori, si è precipitata verso l'arsenale per romperne le porte, ma è stata di nuovo dispersa dalla fanteria e dalle mitragliatrici. I rivoltosi si recarono al forte Costantinopoli ed avevano evidentemente dei compagni in quel forte, perchè al momento del loro arrivo fu innalzata sul forte la bandiera rossa. I rivoltosi occuparono questo forte, che fu allora bombardato. Verso le 5.30 i rivoltosi capitolarono. Durante il combattimento colla folla rimasero uccisi il capitano di vascello Rodionow, i capitani di fregata Iobrovalsky e Schonor, il capitano Stgarowsky, e feriti il contrammiraglio Beclemysk, i capitani di fregata Krinitzky e Paton ed il guardiamarina Maltzeu.

Stamane l'ordine è stato ristabilito. Il reggimento della guardia imperiale Fluleaudsky è arrivato a Cronstadt. Ad Helsingfors non essendo riuscito lo sciopero generale, la *Guardia rossa* commette atti di violenza. Un combattimento fu impegnato fra la *Guardia rossa*, la truppa e la polizia. Sono state chiamate altre truppe ».

* *

Nel Belgio è entrata in vigore la legge sul riposo festivo, che in date modalità è obbligatorio. Nessuno se n'è accorto poichè la legge non è applicabile ai garzoni di caffè e ristoranti nè in genere ai commessi di negozi di prima necessità.

La legge finora non ha suscitato nessun conflitto neppure nelle provincie; solamente si dice che in una grande vetreria gli operai si rifiutarono di riprendere il lavoro, pretendendo che anche ad essi si applicassero i *benefici* della legge sul riposo festivo, mentre essendo quegli

operai organizzati a squadre triplici che concedono continuamente un riposo doppio del tempo di lavoro, non possono fruire del riposo domenicale obbligatorio che è per gli operai che attendono continuamente durante la settimana al lavoro senza riposo.

* * *

Il telegrafo ci ha informato dei gravi incidenti verificatisi in alcuni paesi della Bulgaria eccitati anche da greci e nei quali la popolazione bulgara trascese ad eccessi contro i greci, incendiandone le chiese e massacrando preti e borghesi.

Questo procedere della popolazione bulgara ha regolarmente provocato l'intervento diplomatico della Grecia che vivamente ha protestato tanto presso il Governo di Sofia, quanto presso la Turchia quale alta sovrana della Bulgaria ed un dispaccio di Costantinopoli, 2, ai giornali di Parigi, dice:

« L'incaricato di affari greco ha sporto reclami presso la porta circa gli incidenti anti-greci di Filippopoli e di altre città.

« La Porta ha fatto serie rimostranze al Governo bulgaro ».

Incendio all'Esposizione di Milano

La scorsa notte, poco dopo le tre, si è manifestato un incendio nell'Esposizione alla sezione del parco presso il padiglione dell'arte decorativa italiana. Le autorità ed i pompieri sono subito accorsi sul luogo. È stata alacremente iniziata l'opera di spegnimento.

Il fuoco sembra abbia avuto origine nella sezione ungherese della Mostra di arte decorativa al parco e si sia rapidamente estesa ad altre sezioni della Mostra stessa.

Delle mostre di arte decorativa al parco sarebbero rimaste incolumi quelle dell'Inghilterra, della Svizzera, del Giappone e della Olanda.

L'opera dei pompieri fu diretta energicamente ad evitare che il fuoco si estendesse al padiglione dell'oreficeria ed alla Mostra delle belle arti, che erano fortemente minacciate ed il fuoco potè essere circoscritto.

Per tema che la Mostra di belle arti venisse attaccata, i carabinieri e le guardie trasportarono i quadri nei viali. Nell'opera di spegnimento dell'incendio alcuni pompieri e guardie rimasero feriti non gravemente.

Alle ore 5 le sezioni italiana ed ungherese della Mostra dell'arte decorativa e parte della Mostra dell'architettura erano invase dalle fiamme; ma il fuoco era circoscritto.

Nella sezione ungherese dell'arte decorativa potè salvarsi qualche cosa.

Le persone accorse dichiarano che il fuoco si estese con rapidità fulminea. Si crede che ne sia stata la causa un contatto elettrico.

Al primo momento furono sul luogo i pompieri di servizio, poi si riversarono all'Esposizione tutte le squadre della città. Vi sono attualmente sul luogo circa 130 pompieri. Funzionano 4 macchine a vapore e più di 100 idranti. Anche le truppe si trovano sul luogo.

L'impressione è vivissima in città. Enorme è l'accorrere della folla al parco dove è proibito l'ingresso a tutti. Uscirono numerosi supplementi di giornali.

Il Comitato esecutivo ha diramato il seguente comunicato:

« Stanotte alle 3,50 si sviluppò un incendio nel padiglione dell'arte decorativa italiana, alla estremità verso il padiglione degli orefici.

« La pattuglia di sorveglianza in servizio, eseguita la ronda dopo le ore due, nulla aveva riscontrato di anormale, e così pure una guardia notturna che aveva da poco e cioè alle ore 3,30 controllato l'orologio nelle vicinanze della località dove poco dopo si manifestò l'incendio.

« Venti minuti dopo il primo accenno tutta la galleria dell'arte decorativa italiana ed ungherese era invasa dalle fiamme e l'incendio si manifestò pure sulla sommità della torre Stiegler. Il massimo sforzo fu diretto a salvare da un lato le belle arti e dall'altro il padiglione degli orefici, le gallerie dell'arte decorativa dell'Inghilterra, della Svizzera, dell'Olanda, del Giappone, della Persia e della Turchia e il padiglione della previdenza, che furono salvi.

« Oggi l'Esposizione al parco rimarrà chiusa; verrà riaperta al pubblico domani, recingendosi oggi, con uno speciale steccato, la parte distrutta dall'incendio, che misura una superficie di 12,000 metri di galleria.

« La Giunta del Comitato esecutivo siede in permanenza ».

Le ultime notizie telegrafate stamane da Milano, dicono che la Mostra delle arti decorative al Parco comprendeva le sezioni italiana, ungherese, svizzera, giapponese, germanica, inglese, olandese, cinese e persiana. Sono rimaste distrutte soltanto le due prime, e cioè quella italiana e quella ungherese. Le arti decorative poi erano congiunte con la sezione delle Belle Arti mediante la sezione dell'architettura, che comprendeva due o tre padiglioni. Uno di questi è stato pure distrutto.

Tutte le altre sezioni delle arti decorative e delle Belle arti sono assolutamente salve.

Il danno complessivo prodotto dall'incendio è calcolato a circa quattro milioni.

La causa dell'incendio si attribuisce ad un contatto di fili elettrici, escludendosi ogni sospetto di dolo.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. E. Gianturco a Milano. — Ieri mattina, accompagnato dal senatore Alfazio, prefetto di Milano, S. E. il ministro Gianturco si recò all'Esposizione in piazza d'Armi e visitò i padiglioni principali, intrattenendosi a lungo nella galleria del lavoro e nella mostra temporanea.

S. E. il ministro ebbe parole di vera ammirazione per l'Esposizione, che giudicò riuscitissima.

Al suo arrivo S. E. Gianturco venne ricevuto dal cav. Bertarelli, dall'ing. Besana e da altri membri del Comitato.

Dopo la visita il Comitato offrì al ministro una colazione.

Nel pomeriggio S. E. Gianturo visitò minutamente e lungamente la mostra ferroviaria italiana ed estera all'Esposizione, accompagnato dal direttore generale delle ferrovie di Stato, comm. Bianchi, e ricevuto da parecchi membri del Comitato dell'Esposizione.

Il V Congresso nazionale di tiflologia. — Promosso dalla sezione romana della Società Margherita di patronato pei ciechi, sarà tenuto nel prossimo novembre, in Roma, il V Congresso nazionale di tiflologia.

Il Comitato ordinatore, presieduto dal prof. Neuschüller, postosi immediatamente all'opera, è riuscito egregiamente nei suoi primi passi: ha ottenuto che S. M. il Re concedesse il suo alto patronato al Congresso, e che il ministro della pubblica istruzione accettasse di essere il presidente del Comitato d'onore.

Diviso in varie Sottocommissioni, il Comitato ordinatore ora attende ai molteplici lavori preparatori del V Congresso, e spinge innanzi alacremente studi, proposte, facilitazioni, relazioni, sì che fra breve renderà di pubblica ragione il risultato definitivo dei lavori compiuti, per uscire nel modo migliore dall'incarico affidatogli.

Durante il Congresso sarà tenuta anche un'Esposizione campio-

naria di lavori dei ciechi. Sono quindi invitati tutti gli istituti, le collettività, i laboratori dei ciechi e tutti quei ciechi che hanno individualmente lavori da presentare a volere inviare i loro campioni al Comitato ordinatore, via Aracoeli, n. 58.

Marina militare. — La R. nave-scuola *Americo Vespucci* ha lasciato il porto di Genova.

⁂ La R. nave *Fieramosca* partita da Bahia per Trinidad il 1° corrente. La *Montebello* è partita da Malta por Cagliari.

⁂ La R. nave *Flavio Gioia* (scuola mozzi) è partita da Smirne per Samos.

ESTERO.

Gli indiani negli Stati Uniti. — L'*American Review of Reviews* pubblica uno studio sull'assorbimento degli indiani da parte dell'elemento americano.

Nella popolazione indiana sono comprese le 5 tribù da tempo civilizzate, cioè i Therokes, i Coetovos, gli Sickasaros, i Creek ed i Seminoli; ma queste tribù non rappresentano che appena un terzo della popolazione indiana degli Stati Uniti. Da circa 75 anni queste tribù si amministrano da loro stesse, ed hanno delle assemblee legislative, delle Corti di giustizia, e un'organizzazione del potere esecutivo intieramente simili a quelle degli altri Stati americani. Esse fanno ora parte del nuovo Stato ultimamente riconosciuto, quello dell'Oklahoma.

La popolazione indiana degli Stati-Uniti è formata in complesso di 294,000 anime, delle quali 260,000 abitano all'ovest del Missisipi. Su questo totale, le cinque tribù summenzionate non rappresentano che 91,000 individui, di cui 25,000 sono di razza rossa pura, 20,000 meticci nati dall'unione di pelli rosse e di negri, 44,000 incrociati con sangue bianco, e infine 2000 sono di puro sangue bianco entrati per matrimonio nelle tribù. L'orgoglio di razza non ha dunque impedito una fusione parziale, la quale attraverso le generazioni ha prodotto gli effetti più benefici, perchè la popolazione indiana così incrociata va aumentando invece che diminuire, come il gruppo etnicamente puro.

Sulla popolazione di 294,000 anime, 187,000 sono sotto la sorveglianza diretta del Governo americano. Fra costoro 117,000 sono cittadini americani senza restrizioni di sorta e 44,000 lo sono soltanto in parte. Il maggior numero di loro risiede in case all'europea, invece di abitare le capanne tradizionali indiane. 65,000 possono leggere l'inglese e 69,000 possono parlarlo sufficientemente per farsi comprendere; 40,000 appartengono a sette cristiane.

Negli Stati-Uniti non restano più di 26,000 indiani, i quali si mantengono conformi in tutto alle vecchie tradizioni della razza.

È pure interessante rilevare che la più ricca comunità del mondo è una comunità indiana, quella degli Osagi, nel nord-est dell'Oklahoma. Il Governo degli Stati-Uniti è il depositario di una somma di 8,372,000 dollari che ad essa appartiene. Con le rendite che i suoi membri ritraggono dai pascoli e dai diritti che percepiscono sulle sorgenti di petrolio e gaz naturali, essi giungono ad avere 700 dollari per anno ed a testa per tutti i 1900 membri della tribù.

Le scuole indiane rivaleggiano vivamente con le scuole bianche. In più Stati gli indiani sono arrivati ad elevate posizioni politiche e scientifiche. Ed è probabile che tra pochi anni siano eletti deputati indiani.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

TEHERAN, 2. — Il ministro degli affari esteri, Machir-el-dauleh, è stato nominato Gran visir.

BERLINO, 2. — Il *Wolff Bureau* ha da Dar-es-salam: È avvenuto un combattimento contro Schabruma, capo dei Wangoni. Le perdite degli indigeni sono state di 16 morti e 179 prigionieri. I tedeschi hanno avuto ucciso un sottufficiale indigeno.

La maggior parte dei sottocapi di Schabruma si sono sottomessi.

BELGRADO, 2. — Oggi è stato pubblicato un *Libro bleu* che contiene la corrispondenza diplomatica scambiata tra l'Austria-Ungheria e la Serbia dal 16 marzo al 7 luglio circa i negoziati per il trattato di commercio.

LONDRA, 2. — I giornali hanno da Pietroburgo: L'ammutinamento di Kronstadt ha causato a Pietroburgo un grande allarme, reso maggiore dall'interruzione delle comunicazioni telefoniche.

Corrono molte voci, tra cui quella che quattro corazzate ammutinate sarebbero arrivate da Helsingfors a Kronstadt e che i forti avrebbero puntato i cannoni contro di esse, senza però spararli.

PIETROBURGO, 2. — L'*Agenzia telegrafica di Pietroburgo* annunzia che l'ammutinamento di Sveaborg è stato represso.

La stessa *Agenzia* dice che a Cronstadt vi fu la scorsa notte un ammutinamento degli equipaggi di una squadra, rapidamente represso mercè l'opera energica delle truppe, le quali dovettero fare uso delle armi da fuoco.

HELSINGFORS, 2 — (*Ufficiale*). — Tutti gli ammutinati che si trovavano nella fortezza di Sveaborg si sono arresi prigionieri.

Per ordine dello Czar è stata costituita una Corte marziale per giudicare i rivoltosi.

PIETROBURGO, 2. — Il vapore *Kurgan*, giunto stamane dall'Inghilterra, riferisce che che il rombo dei cannoni a tiro rapido a Cronstadt fu udito fra mezzanotte e l'una antimeridiana. Un incrociatore ed una corazzata incrociavano al largo di Cronstadt.

I passeggeri del *Kurgan* erano in preda a panico. Essi hanno appreso stamane che i soldati hanno ucciso parecchi ufficiali. Gli ultimi venuti da Cronstadt dichiarano che l'agitazione che regna fra la guarnigione di Cronstadt è pericolosa.

LONDRA, 2. — I giornali hanno da Pietroburgo che le perdite nella rivolta di Cronstadt finora conosciute ammontano ed un continaio di uomini.

L'ammiraglio Beklemiskeff sarebbe fra i feriti.

Un certo numero di rivoltosi sarebbe fuggito a bordo di un vapore.

PIETROBURGO, 2. — Corre persistente la notizia che la guarnigione del forte Costantino di Cronstadt si sia ammutinata. Gli altri forti hanno bombardato il forte Costantino, che ha risposto al fuoco, ma è stato poi ridotto al silenzio.

PIETROBURGO, 2. — Tutti gli stabilimenti pubblici e le case loro adiacenti, specialmente il palazzo delle poste e del telegrafo centrale, l'ufficio del telefono, le Banche e la tesoreria dello Stato sono militarmente custoditi. Si vendono clandestinamente copie di alcuni giornali. Il *Recht* è stato oggi sequestrato.

LONDRA, 2. — I giornali hanno da Pietroburgo: Gli insorti di Sveaborg hanno inviato ai forti *Costantino* ed *Alessandro II* a Cronstadt un telegramma cifrato così concepito: « Preparatevi a ricevere la flotta libera. Speriamo di trovarvi amici e non nemici ».

Una risposta favorevole venne spedita a Sveaborg e indi vennero scelti capi fra i marinari dei due forti, dai quali erano stati espulsi gli ufficiali.

Panico terribile regna a Cronstadt, i cui abitanti fuggono qui.

Le comunicazioni telegrafiche con Peterhof sono interrotte.

Ad Oranienbaum regna grande eccitazione nel timore che vi giungano gli insorti di Sveaborg.

L'incrociatore *Asia* inviato ad Abo si è ribellato, ha issato la bandiera rossa e si è diretto verso Sveaborg.

I giornali hanno da Helsingfors: Si conferma la capitolazione di Sveaborg. Vi furono numerosi morti e feriti negli scontri fra la Guardia rossa e la Guardia comunale.

PIETROBURGO, 2. — In una conferenza di tutti i gruppi rivoluzionari è stato deliberato lo sciopero generale immediato.

Il giorno e l'ora per l'inizio dello sciopero saranno fissati in un *meeting* che si terrà stasera.

LONDRA, 2. — *Camera dei comuni.* — Robertson ricorda i disordini di Bengasi ed il rifiuto di permettere agli europei di traversare il distretto.

Chiede se la Commissione per la delimitazione della frontiera del Sinai non potrebbe anche delimitare la frontiera tra l'Egitto e la Tripolitania.

Il segretario di Stato per gli affari esteri, sir R. Grey, risponde che il momento attuale non è propizio ad estendere i lavori della Commissione per la delimitazione della frontiera del Sinai.

LONDRA, 2. — Il primo ministro, sir H. Campbell-Bannermann parlando circa la composizione del Comitato di difesa dell'Impero dice che prendere per base della difesa dell'Inghilterra l'ipotesi di una coalizione delle due più forti marine del mondo è ragionevole in teoria, ma è un'assurdità in pratica, quando si pensa che queste due nazioni sono spinte da rivalità ai loro reciproci aumenti di forza navale e che una di esse è legata all'Inghilterra da simpatie nazionali reciproche e da accordi pubblici; ed è tanto più assurdo in quanto che nè le forze attuali di quelle nazioni, nè i loro programmi giustificano l'aumento di spese che l'opposizione reclama.

In tali condizioni le riduzioni proposte non indeboliscono affatto l'Inghilterra.

L'ammiragliato ed il *War Office* si preoccupano soltanto delle esigenze della situazione attuale.

Il primo ministro aggiunge che Balfour agì imprudentemente e leggermente evocando l'ipotesi impossibile di una coalizione della Francia e della Germania.

L'incidente è chiuso.

VARSAVIA, 2. — I rivoluzionari hanno oggi ucciso con un colpo d'arma da fuoco nella sua casa di campagna ad Otweck, sobborgo di Varsavia, il generale Markgrafsky, capo della gendarmeria, incaricato di coadiuvare il governatore generale negli affari di polizia.

PIETROBURGO, 2. — L'incrociatore di prima classe *Pamiat-Azova* si è ammutinato a Kolka sul litorale della Latonia. Il comandante e quattro ufficiali sono stati uccisi.

Corre voce che quattro navi da guerra ed una torpediniera provenienti da Hangö si sarebbero pure ammutinate apertamente.

Da 2500 a 3000 soldati e marinai a Kronstadt si sono dichiarati contro il Governo.

I forti *Costantino* ed *Alessandro II* si sono ribellati ieri sera, hanno issata la bandiera rossa ed hanno espulso i loro ufficiali.

Nella città di Kronstadt i dragoni sono le sole truppe sulle quali il Governo può contare.

HELSINGFORS, 2. — Il cannoneggiamento ha continuato ieri tutta la giornata fino a sera; poi una sosta fece credere alla capitolazione di Sveaborg. Ma stamane alle 4 il cannoneggiamento è ricominciato ed è durato un'ora; poi è cessato.

Dal pomeriggio di ieri gli insorti occupano Kungsholmen, ove la nona e la decima compagnia di artiglieria si sono ribellate. Gli insorti occupano pure Gustafssvaerd e Alexandersoe, le cui guarnigioni composte della terza e della quarta compagnia sono in rivolta.

Complessivamente sono in rivolta sette compagnie di artiglieria, che posseggono i migliori cannoni.

I vapori della fortezza *Bomba, Opit* e *Sveaborg* sono restati fedeli; ma i vapori *Vistreli, Puskar, Rabotschi, Ingenier* e *Mars* appartengono ai rivoltosi.

Gli insorti ieri hanno cannoneggiato furiosamente l'*Opit* ed hanno minacciato di affondare il *Bomba* alla prima occasione, anche se avesse innalzata la bandiera rossa.

PIETROBURGO, 3 (ore 2.20 ant.) — A Cronstadt sette ammutinati della compagnia delle torpediniere sono stati condannati dal tribunale militare alla fucilazione per avere ucciso degli ufficiali.

A Sveaborg tutti i disordini sono terminati.

CRONSTADT, 3 (ore 2.20 ant.) — I sette ammutinati condannati a morte sono stati fucilati subito.

PIETROBURGO, 3. — Secondo voci degne di fede, il Ministero della marina ha ricevuto notizia che l'equipaggio dell'incrociatore *Pamjat Azowa* a Kolkwick (Estonia) si è ammutinato ed ha preso il mare.

PIETROBURGO, 3. — Disordini militari sono scoppiati a Reval. Mancano particolari.

PIETROBURGO, 3. — L'*Agenzia telegrafica di Pietroburgo* riceve da Reval:

Si conferma che l'equipaggio del *Pamjat Azowa* si è ammutinato. Il comandante e quattro ufficiali sono stati uccisi.

PIETROBURGO, 3. — L'*Agenzia telegrafica di Pietroburgo* ha da Cronstadt, 2:

Ieri sera i soldati della compagnia minatori si ribellarono, uccisero il comandante, il suo aiutante, la madre dell'aiutante e la sorella del comandante.

I rivoltosi si avanzarono poi verso la batteria *Lueth*, ove arrestarono parecchi ufficiali.

Gli zappatori si unirono agli ammutinati.

Poscia i ribelli si recarono al forte Costantino, ove gli artiglieri di servizio si rifiutarono di unirsi agli ammutinati. Gli artiglieri furono arrestati e i loro ufficiali legati.

I ribelli si impadronirono del forte e vi issarono la bandiera rossa. I cannoni dell'artiglieria della guardia aprirono il fuoco contro gli ammutinati, i quali risposero, ma si arresero alle ore 5.

Fra gli arrestati vi sono 15 borghesi.

Il telefono con Pietroburgo è interrotto; i telegrammi non hanno più corso.

COPENAGHEN, 3. — Il *Ritzaris Bureau* ha da Helsingfors in data di ieri:

Nel pomeriggio è scoppiato un ammutinamento nell'antica caserma di Nyeland. Sono state tirate salve di fucilate.

I feriti vengono trasportati all'ospedale militare. Da Sveaborg sono giunti più di 100 feriti.

Si crede che il tenente Kabansky, comandante degli ammutinati, sia fuggito con 150 ammutinati sul piroscafo *Wyschel*, per arrendersi al granduca Michael.

PIETROBURGO, 3. — L'artiglieria è piazzata sulla costa di fronte a Cronstadt, in previsione delle eventualità risultanti dall'accanita propaganda dei rivoluzionari, per scuotere la fedeltà dell'esercito.

Da qualche giorno, soltanto a Pietroburgo, cinquanta uomini giurarono di dare la loro vita a questo scopo.

In seguito ai loro sforzi si vedono frequentemente sentinelle leggere attentamente, durante la notte, l'appello all'esercito e alla marina recentemente pubblicato a Viborg.

Particolari sull'ammutinamento di Cronstadt recano che il primo segnale della rivolta fu lo sparo di un colpo di fucile, verso la mezzanotte. Immediatamente la guarnigione dette l'allarme ed occupò i posti.

Risulta che il quarto ed il quinto battaglione di marina ribellatisi sono i soli battaglioni accasermati a Cronstadt; gli altri si trovano a bordo delle navi.

Le cause della sollevazione sembrano assolutamente politiche. Nessun saccheggio si è verificato, malgrado che gli abitanti, in preda al panico, avessero abbandonato le case e i negozi.

Due compagnie di zappatori e di minatori di guarnigione sul promontorio dell'isola di Kotlin, ove è situata Cronstadt, si unirono agli ammutinati; invasero le camere degli ufficiali, uccidendoli od arrestandoli. Il colonnello dei minatori Alexandroff fu uc-

ciso. Sua moglie è gravemente ferita. Il comandante in seconda fu ucciso e gli altri ufficiali arrestati.

Disordini analoghi avvennero fra gli zappatori, ma si crede che nessun ufficiale sia stato ucciso.

La fanteria si rifiutò di unirsi agli insorti. Questi arrestarono parecchi ufficiali di fanteria, li insultarono e li malmenarono. Gli ammutinati si impadronirono nella fortezza di un treno, con cui un forte distaccamento si recò alla batteria Costantino e sorprese gli artiglieri addormentati. Questi, svegliandosi, videro issata sulla batteria una bandiera rossa, recante questa iscrizione a lettere nere: *Terra e libertà*.

Gli ammutinati visitarono successivamente altre sezioni della batteria arrestando sette ufficiali ed aprendo il fuoco su Cronstadt.

Le autorità avevano preveduto la possibilità di un ammutinamento. Pertanto il generale Adlerberg potè inviare forze superiori rimaste fedeli nel punto minacciato. Tali forze si componevano di fanteria o di artiglieria da campagna della guardia con tre mitragliatrici, al comando del colonnello Scheloff, comandante provvisoriamente l'artiglieria della fortezza. Le mitragliatrici cominciarono il fuoco alle ore tre del mattino.

Gli insorti risposero a fucilate. Si aprì allora il fuoco coi grossi pezzi. Quattro scariche ben dirette bastarono: la bandiera bianca fu issata sul forte Costantino.

Risulta che gli artiglieri rifiutarono di manovrare i cannoni che si trovavano in possesso degli ammutinati, e liberarono gli ufficiali sequestrati dai rivoltosi.

Fino alle 10 del mattino i marinai chiusi in caserma rifiutarono di capitolare.

Forti pattuglie percorrono tutte le strade di Cronstadt. La cavalleria e la fanteria formano una linea quasi ininterrotta traverso le principali strade ed invitano i passanti a rientrare nelle loro case. Per tema di una nuova scarica di fucileria quasi tutti i negozi di Cronstadt sono chiusi.

Si rileva che la fanteria e l'artiglieria, che si rifiutarano, questa volta, di riunirsi agli ammutinati, furono le prime a rivoltarsi nello scorso ottobre.

Dietro ordine ricevuto da Pietroburgo i capi dell'ammutinamento saranno immediatamente fucilati.

Il numero approssimativo degli ammutinati è: 400 fra zappatori e minatori e da 2000 e 2500 marinai.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 2 agosto 1906

Il barometro è ridotto allo zero	—
L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	759 95.
Umidità relativa a mezzodì	33.
Vento a mezzodì	W.
Stato del cielo a mezzodì	sereno
Termometro centigrado	massimo 33 7. minimo 20 9.
Pioggia in 24 ore	— —

2 agosto 1906

In Europa: pressione massima di 766 in Transilvania, Baviera e Svizzera, minima di 753 ad ovest dell'Irlanda.

In Italia nelle 24 ore: barometro salito intorno a 1 mm.; temperatura leggermente aumentata.

Barometro: massimo a 766 lungo la catena alpina, minimo a 763 sul Jonio.

Probabilità: cielo vario all'estremo nord, sereno altrove; venti deboli varî.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 2 agosto 1906.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedenti Massima nelle 24 ore	Minima
Porto Maurizio...	sereno	calmo	29 2	23 4
Genova	sereno	calmo	30 9	24 2
Massa Carrara ...	sereno	calmo	32 4	21 0
Cuneo	sereno	—	31 0	21 3
Torino	sereno	—	30 6	21 5
Alessandria	sereno	—	32 5	21 1
Novara	sereno	—	33 2	24 0
Domodossola	—	—	—	—
Pavia	sereno	—	33 3	18 8
Milano	sereno	—	31 2	22 1
Sondrio	—	—	—	—
Bergamo	sereno	—	29 2	22 2
Brescia	sereno	—	32 0	20 8
Cremona	sereno	—	32 4	22 4
Mantova	sereno	—	32 1	22 6
Verona	sereno	—	33 1	21 0
Belluno	sereno	—	30 4	18 7
Udine	sereno	—	32 0	20 6
Treviso	caliginoso	—	34 7	22 1
Venezia	1/4 coperto	calmo	32 3	24 3
Padova	sereno	—	31 6	21 2
Rovigo	1/4 coperto	—	33 5	22 0
Piacenza	sereno	—	31 0	21 4
Parma	sereno	—	32 1	22 6
Reggio Emilia	sereno	—	31 5	?
Modena	sereno	—	31 0	22 8
Ferrara	sereno	—	31 8	23 8
Bologna	sereno	—	30 4	24 6
Ravenna	sereno	—	30 0	20 2
Forlì	sereno	—	31 8	20 0
Pesaro	sereno	calmo	29 6	19 0
Ancona	sereno	calmo	31 8	21 8
Urbino	sereno	—	27 2	20 7
Macerata	sereno	—	29 0	22 3
Ascoli Piceno	sereno	—	30 0	20 3
Perugia	sereno	—	29 5	21 8
Camerino	sereno	—	26 0	18 1
Lucca	sereno	—	32 5	20 9
Pisa	sereno	—	32 4	19 4
Livorno	sereno	calmo	31 0	22 0
Firenze	sereno	—	34 6	20 6
Arezzo	sereno	—	33 0	19 6
Siena	sereno	—	30 3	21 6
Grosseto	sereno	—	33 2	19 0
Roma	sereno	—	32 5	20 9
Teramo	sereno	—	30 8	18 8
Chieti	sereno	—	27 4	19 0
Aquila	sereno	—	28 1	16 5
Agnone	sereno	—	26 6	17 1
Foggia	sereno	—	31 0	21 8
Bari	sereno	legg. mosso	27 0	19 0
Lecce	—	—	—	—
Caserta	sereno	—	33 4	21 8
Napoli	sereno	calmo	30 2	23 2
Benevento	sereno	—	34 0	18 0
Avellino	sereno	—	28 0	14 0
Caggiano	sereno	—	27 1	19 0
Potenza	sereno	—	25 6	16 3
Cosenza	sereno	—	32 3	19 3
Tiriolo	1/2 coperto	—	21 5	15 6
Reggio Calabria ..	—	—	—	—
Trapani	sereno	calmo	26 6	24 1
Palermo	sereno	calmo	30 3	19 5
Porto Empedocle ..	sereno	calmo	27 2	24 1
Caltanissetta	sereno	—	31 0	23 0
Messina	sereno	calmo	31 7	23 6
Catania	1/2 coperto	legg. mosso	30 9	22 1
Siracusa	1/4 coperto	calmo	29 3	23 0
Cagliari	sereno	legg. mosso	32 1	18 1
Sassari	sereno	—	29 1	20 0

Direttore: G. B. Ballesio. Tipografia delle Mantellate. Raffaele Tumino, *Gerente responsabile.*